

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

210° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 14 OTTOBRE 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare *Pag.* 7

Commissioni riunite

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) *Pag.* 3

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali *Pag.* 38

RAI-TV » 39

Riforma amministrativa » 48

Riforma bilancio statale » 58

Sottocommissioni permanenti

5^a - *Bilancio - Pareri* *Pag.* 61

CONVOCAZIONI *Pag.* 63

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)****6^a (Finanze e tesoro)**

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 1997

47^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta e per le finanze Marongiu.

La seduta inizia alle ore 16,50.

SUL GRAVE LUTTO CHE HA COLPITO IL PRESIDENTE COVIELLO
(A003 000, R77^a, 0001^o)

A nome delle Commissioni riunite il senatore BONAVITA rivolge parole di partecipazione e cordoglio al Presidente COVIELLO per il lutto che lo ha colpito.

Il Presidente COVIELLO ringrazia tutti i senatori per le manifestazioni di solidarietà ricevute.

IN SEDE REFERENTE

(2791) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti

(Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite il senatore BONAVITA, il quale fa presente che le modifiche introdotte al regime dell'imposta sul valore aggiunto rispondono alla necessità di armonizzare la disciplina italiana rispetto alla normativa comunitaria. Tale intervento, inoltre, è giustificato anche alla luce dello squilibrio esistente in Italia tra tassazione diretta e tassazione indiretta, essendo la prima significativamente più elevata della seconda rispetto alla media dei paesi della Comunità europea. La

stabilizzazione del tasso tendenziale di inflazione su livelli estremamente bassi, consente oggi al Governo di modificare le aliquote dell'IVA, senza temere eccessive ripercussioni sul lato dell'indice dei prezzi al consumo. Come è stato messo in luce anche dai centri di ricerca, la manovra sull'IVA risulta complessivamente più incisiva per i consumi medio-alti. Peraltro il Governo dovrebbe fornire al Parlamento maggiori elementi conoscitivi in relazione al metodo di quantificazione del maggiore gettito derivante dall'applicazione delle nuove aliquote IVA.

Passando all'esame dell'articolato, il Relatore fa presente che l'articolo 1 riduce il numero delle aliquote IVA da 4 a 3: viene eliminata l'aliquota del 16% ed elevata al contempo dal 19% al 20% l'aliquota ordinaria, per cui si hanno 3 aliquote rispettivamente del 4%, 10% e 20%. In base alla normativa comunitaria, gli stati dell'Unione Europea possono istituire una aliquota ordinaria non inferiore al 15% e una, (se del caso due), aliquote ridotte non inferiori al 5%.

L'Italia, oggi, con l'aliquota ordinaria al 20% e con quella ridotta al 10% si uniforma alla disciplina comunitaria, mentre l'aliquota ultra ridotta del 4%, su cui però grava il divieto europeo di introdurre nuovi beni o servizi, è tollerata dall'Unione. La direttiva comunitaria n. 77 del '92 ha riunito in una tabella (tab. h) le 17 categorie di beni e prestazioni che possono usufruire dell'aliquota ridotta. Ispirandosi ai criteri dell'Unione Europea e all'indicazione della tabella h) il presente decreto vuole ordinare beni e servizi secondo il seguente criterio: ciò che stava al 16% passa al 10% se è citato dalla tabella h) (in genere per i prodotti alimentari) e sale al 20% se non è citato dalla stessa tabella. Il relatore dà quindi partitamente conto delle modifiche delle aliquote rispetto ai singoli beni. Fa però presente che, rispetto al gettito annuo stimato di 7.001 miliardi, il mantenimento dell'aliquota IVA sulle carni bovine e suine al 10 per cento crea una diminuzione di gettito, rispetto alle previsioni. Complessivamente gli effetti di gettito del provvedimento per il triennio 1998-2000 prevedono quindi maggiori entrate rispettivamente per 5.725 miliardi, 5.800 miliardi e 6.032 miliardi.

L'articolo 2, invece, uniforma la disciplina dell'IVA nazionale a quella prevalentemente applicata nell'ambito CEE per quanto concerne le cessioni di contratti aventi per oggetto le prestazioni rese da sportivi professionisti. La VI direttiva comunitaria, infatti, individua per le prestazioni di servizi il luogo di residenza del prestatore; tuttavia diverse deroghe a questo principio fanno assumere quale luogo di residenza quello del cliente (committente ed acquirente) e tra queste prestazioni sono compresi i diritti immateriali e simili.

Il decreto legge n. 669 del '96 ha inserito tra le deroghe alcuni diritti immateriali, senza però menzionare le cessioni dei contratti sportivi, creando così una disparità tra la direttiva tributaria italiana, che prevede l'adempimento a carico delle società sportive italiane, e la normativa di altri paesi, in quanto a livello comunitario la deroga opera per quasi tutti gli stati. È sorto quindi un notevole contenzioso tra le società sportive. La norma consente di riequilibrare la disciplina impositiva in modo tale da evitare sia il fenomeno della doppia tassazione, sia quello, inverso, della elusione della imposta.

Passando all'esame dell'articolo 3, il relatore fa presente che le disposizioni da esso recate modificano gli articoli 21 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernenti la fatturazione delle operazioni e la relativa registrazione.

Al quarto comma, secondo periodo, dell'articolo 21, del citato decreto, era previsto che, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documenti di trasporto, la fattura poteva essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna (fatturazione differita).

Nel decreto in esame viene invece stabilito che l'emissione della fattura avvenga entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna. Inoltre il primo comma, secondo periodo, dell'articolo 23 imponeva la registrazione delle fatture in oggetto entro il mese di emissione. La nuova norma anticipa il termine di registrazione unificandolo a quello previsto per l'emissione della fattura e specificando che, ai fini della liquidazione periodica, rileva il mese di consegna o spedizione del bene.

In pratica la norma tende ad anticipare il gettito di cassa di una mensilità dai soggetti operanti nei settori manifatturiero e del commercio all'ingrosso che si stima siano coloro che effettuano prevalentemente cessioni di beni con consegna e trasporto. In realtà una quota stimata pari al 50% di contribuenti appartenenti ai due settori menzionati potrebbe effettuare cessioni senza ricorrere alla fatturazione differita per cui appare ragionevole e prudentiale riferirsi ad un ammontare di versamenti pari a 14.000 miliardi. Ne consegue che l'incremento di gettito di cassa per il solo anno 1997 sarà pari ad un dodicesimo di tale cifra, vale a dire circa 1.150 miliardi. Tale gettito è teso ad assicurare entrate già previste nel bilancio dello Stato.

L'articolo 4, invece, modifica il regime fiscale delle plusvalenze delle cessioni di partecipazioni da parte di soggetti non esercenti imprese commerciali, raddoppiando l'aliquota dell'imposta forfettaria opzionale.

Il comma 2 dell'articolo 4 anticipa, in parte, una modifica contenuta nel decreto legislativo di revisione del regime fiscale delle rendite finanziarie destinato a entrare in vigore per le operazioni effettuate a partire dal 1 luglio 1998 ed ha funzione sostanzialmente antielusive.

La nuova norma stabilisce che, se alcuni titoli o diritti (cessione di diritto di opzioni di acquisto di partecipazioni, obbligazioni convertibili e *warrant*) rappresentano una partecipazione qualificata rispettivamente superiore al 2%, al 5% o al 10% del capitale della società partecipata, secondo che sia quotata o altra società, le relative plusvalenze rientrano obbligatoriamente nel regime analitico e sono soggette all'imposta del 25%, non essendo consentito applicare l'imposta sostitutiva sul corrispettivo pattuito.

Dopo aver dato conto delle disposizioni recate dall'articolo 5 in materia di anticipo dei versamenti delle imposte sulle assicurazioni, il relatore si sofferma sulle disposizioni in materia di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (articolo 6).

Con decreto-legge 25 novembre 1996, n. 559, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, è stata rinviata al 1998 la disciplina relativa alla

tassabilità delle aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadri, delle superfici scoperte operative e delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie; con la stessa disposizione è stato poi fissato al 30 settembre 1997 il termine per consentire l'assolvimento dell'obbligo di denuncia delle predette superfici da parte degli interessati.

Successivamente, il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 «decreto Ronchi», ha previsto con decorrenza dal 1° gennaio 1999 l'istituzione di una tariffa in sostituzione della tassa di cui trattasi, escludendo dal campo di applicazione della tariffa stessa le aree scoperte accessorie o di pertinenza dei locali occupati.

In pratica la nuova disciplina troverebbe applicazione per il solo anno 1998, comportando peraltro onerosi adempimenti a carico degli operatori e degli uffici comunali chiamati ad acquisire dati circa superfici imponibili per una sola annualità. E ciò senza conseguire apprezzabili aumenti di gettito, in quanto le nuove superfici imponibili (50 per cento delle aree accessorie non operative) si compenserebbero con la perdita del 50 per cento delle superfici operative. Con il presente provvedimento si vuole razionalizzare il quadro normativo per semplificare gli adempimenti richiesti ai cittadini, estendendo al 1998 la vigente normativa che prevede la tassabilità per intero delle superfici operative o l'esonero delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie, con conseguente eliminazione della prevista denuncia integrativa al 30 settembre 1997 stante la definitiva inapplicabilità dal 1999 della disciplina citata.

L'articolo 7, infine, prevede la devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio.

In conclusione il Relatore ribadisce il giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento in titolo, auspicandone la rapida conversione in legge.

La seduta termina alle ore 17,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 1997

120ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CORTIANA*Interviene il Ministro per le politiche agricole, Pinto.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE**(2757) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA**(2655) Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA**(Seguito e conclusione dell'esame congiunto; proposta di assorbimento nel disegno di legge n. 2757 del disegno di legge n. 2655)*

Il presidente CORTIANA informa preliminarmente la Commissione che il presidente Scivoletto – cui rivolge auguri di pronto ristabilimento – non potrà presiedere la seduta per una indisposizione.

La Commissione si associa.

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell' 8 ottobre scorso.

Il presidente CORTIANA comunica che il presidente Scivoletto, in conseguenza della presentazione da parte del Governo dell'emendamento 5.0.2, aveva chiesto il riesame, da parte della 5ª Commissione permanente, del parere da essa già precedentemente espresso sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge n. 305 del 1997.

Prende quindi la parola il ministro PINTO il quale richiama l'attenzione sull'opportunità di alcune correzioni di carattere prevalentemente formale al testo dell'articolo 6 richiamato nell'emendamento 5.0.2. Si tratta di correzioni che non modificano, a suo avviso, la sostanza di tale

proposta emendativa e che inoltre recepiscono in parte anche le indicazioni contenute in alcuni subemendamenti all'emendamento 5.0.2 presentati dai senatori Scivoletto e Preda. Il Ministro, anche in seguito a un invito del senatore CUSIMANO a consentire un ordinato andamento dei lavori, si riserva in conclusione di formalizzare tali interventi correttivi con la presentazione di alcuni subemendamenti.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.4 in precedenza accantonato.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere contrario sull'emendamento 2.4, facendo comunque presente la propria disponibilità ad accogliere un ordine del giorno risultante dalla trasformazione di tale emendamento con il quale venga prevista la trasmissione alle competenti Commissioni di Camera e Senato di una relazione semestrale sull'utilizzo degli avanzi di gestione di cui all'articolo 2 del decreto-legge in titolo.

Il RELATORE concorda con le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo.

Il senatore CUSIMANO trasforma l'emendamento 2.4 in un ordine del giorno di cui si riserva di formalizzare il testo.

In attesa di ciò il presidente CORTIANA dispone l'accantonamento dell'esame dell'ordine del giorno n. 4 e avverte che si passerà all'esame dell'ordine del giorno n. 2 (pubblicato nel resoconto della seduta dell'8 ottobre).

Il senatore ANTOLINI rinuncia ad illustrare l'ordine del giorno n. 2.

Il relatore PIATTI invita i presentatori a ritirare tale ordine del giorno esprimendo in caso diverso su di esso parere contrario.

Il RAPPRESENTANTE del Governo concorda con il relatore.

Il senatore FUSILLO propone l'accantonamento dell'ordine del giorno n. 2.

Il senatore ANTOLINI concorda con la proposta del senatore Fusillo.

Il presidente CORTIANA dispone quindi l'accantonamento dell'ordine del giorno n. 2.

Si passa poi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il presidente CORTIANA dichiara inammissibili gli emendamenti 5.5 e 5.7 in quanto estranei all'oggetto del provvedimento in esame.

Il senatore CUSIMANO illustra gli emendamenti 5.3 e 5.4, sottolineando come l'esigenza di fondo su cui il Gruppo di Alleanza nazionale intende richiamare l'attenzione è soprattutto quella di assicurare, nei tempi più ristretti possibili, la restituzione agli allevatori delle somme trattenute a titolo di prelievo supplementare relativamente ai periodi in questione.

Il ministro PINTO rileva che l'eventuale approvazione dell'emendamento 5.3 soppressivo dell'articolo 5 non consentirebbe in alcun modo una restituzione più rapida delle somme spettanti agli allevatori, in quanto in tale ipotesi troverebbero applicazione le disposizioni attualmente vigenti al riguardo.

Il senatore BETTAMIO ritira gli emendamenti 5.2 e 5.9, ma richiama con forza l'attenzione sull'assoluta necessità di un intervento normativo che soddisfi l'esigenza di una rapida erogazione delle somme che devono essere restituite agli allevatori.

Il RELATORE illustra l'emendamento 5.8 sottolineando in particolare come la misura dell'80 per cento prevista dal comma 1 per le restituzioni ai produttori appaia una soluzione equilibrata che tiene conto dei diversi profili problematici sottesi alla materia in esame.

Interviene il senatore ANTOLINI il quale richiama l'attenzione sui problemi interpretativi che potrebbero derivare dall'espressione «di quanto tuttora trattenuto» utilizzata nel comma 1 dell'emendamento 5.8.

I senatori BIANCO e FUSILLO danno quindi conto rispettivamente degli emendamenti 5.1 e 5.6.

Il presidente CORTIANA avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti 5.3 e 5.4.

Il ministro PINTO si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti 5.8 e 5.6 in un momento successivo, tenuto conto dell'eventualità che la 5^a Commissione riesamini il parere in precedenza espresso. Esprime invece parere contrario sull'emendamento 5.1.

Il RELATORE concorda con il Rappresentante del Governo.

Il senatore RECCIA interviene lamentandosi per il fatto che i lavori della Commissione stanno procedendo senza tener conto della necessità di raccordarsi con l'esame, in sede consultiva, da parte della 5^a Commissione permanente degli emendamenti sui quali la Commissione dovrà fra poco pronunciarsi.

Il presidente CORTIANA, anche in considerazione di quanto evidenziato dal senatore Reccia, e conformemente a quanto in precedenza convenuto, per le vie brevi, sospende la seduta.

(La seduta sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 17).

Il presidente CORTIANA dà lettura del testo del seguente ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 2.4 e precedentemente accantonato:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2757 di conversione del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA,

impegna il Governo:

ad impartire direttive all'AIMA affinché provveda a trasmettere, con periodicità semestrale, alle Commissioni agricoltura del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una documentata relazione sull'utilizzo degli avanzi di amministrazione di cui all'articolo 2 del decreto in esame.».

0/2757/4/9

CUSIMANO, RECCIA

Il RAPPRESENTANTE del Governo accoglie l'ordine del giorno n. 4.

Si passa alla votazione dell'ordine del giorno n. 2 precedentemente accantonato.

Il senatore BIANCO preannuncia il suo voto favorevole sull'ordine del giorno n. 2 e ne raccomanda l'approvazione.

Il senatore CUSIMANO, a nome del Gruppo di Alleanza nazionale, annuncia il voto favorevole sull'ordine del giorno n. 2.

Il senatore CARCARINO annuncia il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista - Progressisti.

Il senatore BETTAMIO raccomanda l'approvazione dell'ordine del giorno n. 2.

Posto ai voti, l'ordine del giorno n. 2 è respinto.

Il presidente CORTIANA dà conto del parere della 5ª Commissione sugli emendamenti, precisando che è di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 5.0.2/4, 5.0.2/5, 5.0.2/66, 5.0.2/39, 5.0.2/52, 5.0.2/40, 5.0.2/47 e 5.0.2/50, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; sull'emendamento 5.0.2/6, il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia soppressa la parola «gratuitamente». A rettifica del precedente parere, la 5ª Commissione esprime parere di nulla osta sull'emendamento 5.8, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia soppresso il comma 3 e che per il biennio

1995-1996 la percentuale di cui al comma 1 sia ridotta del 50 per cento.

Il RELATORE si dichiara senz'altro disponibile a modificare l'emendamento 5.8 recependo le indicazioni della 5ª Commissione permanente.

Il senatore FUSILLO ritira l'emendamento 5.6.

Il senatore CUSIMANO suggerisce di sopprimere al comma 1 dell'emendamento 5.8 l'espressione «di quanto tuttora trattenuto», mentre il RAPPRESENTANTE del Governo suggerisce di sostituirla con le parole «degli importi suddetti».

Il RELATORE modifica quindi l'emendamento 5.8 riformulandolo nel seguente emendamento, al quale aggiungono la propria firma i senatori FUSILLO e BEDIN:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Ripristino della liquidità*). – 1. Gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per i periodi di produzione lattiera 1995-96 e 1996-97 devono essere, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, rispettivamente nella misura del 40 per cento per il periodo 1995-1996 e nella misura dell'80 per cento per il periodo 1996-1997 degli importi suddetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro.

2. Le restituzioni di cui al comma 1 sono ridotte al 20 per cento nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla.

3. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per i periodi suddetti sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per il medesimo titolo per il periodo 1997-98, ovvero, in caso di insufficienza sulle consegne, relative al periodo 1998-1999, a carico dei produttori inclusi negli elenchi redatti dall'AIMA a seguito della effettuazione della compensazione nazionale, salvo quanto versato dagli acquirenti. Qualora non sia possibile eseguire il conguaglio, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo la legislazione tributaria».

5.8 (nuovo testo)

Il senatore CUSIMANO presenta il seguente subemendamento:

All'emendamento 5.8 (nuovo testo), al comma 1, sostituire le parole: «rispettivamente nella misura del 40 per cento per il periodo 1995-1996 e nella misura dell'80 per cento per il periodo 1996-1997» con le seguenti: «nella misura dell'80 per cento».

5.8 (nuovo testo)/1

Il subemendamento 5.8 (nuovo testo)/1 viene quindi posto ai voti e respinto.

Interviene quindi per un breve chiarimento il senatore ANTO-LINI.

Con l'astensione del senatore BUCCI a nome del Gruppo Forza Italia e del senatore CUSIMANO a nome del Gruppo di Alleanza nazionale, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 5.8 (nuovo testo).

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 5.1.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 e dei subemendamenti ad essi riferiti.

Il presidente CORTIANA avverte che devono considerarsi preclusi i subemendamenti 5.0.2/4, 5.0.2/52, 5.0.2/61 e che i presentatori hanno ritirato i subemendamenti 5.0.2/17 e 5.0.2/36. Il Presidente dichiara poi inammissibile l'emendamento 5.0.1 in quanto estraneo all'oggetto del provvedimento d'urgenza in esame.

Il senatore MINARDO ritira il subemendamento 5.0.2/3.

Il PRESIDENTE avverte altresì che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5 nonchè i subemendamenti ad essi riferiti.

Il ministro PINTO presenta e rinuncia ad illustrare i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 1, premettere alle parole: «e delle risultanze» le seguenti: «dei controlli e delle verifiche comunicate dalle regioni e province autonome».

5.0.2/100

IL GOVERNO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «non conformi» fino alla fine, con le seguenti: «quali in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata non superiore a sei mesi risultanti dalla relazione suindicata e dai relativi allegati.».

5.0.2/101

IL GOVERNO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 2, lettera d), sostituire la lettera con la seguente:

«d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censimento del 1993-1994, delle assegnazioni di quote a suo tempo effettuate, sentite le regioni e le province autonome interessate, salvi i successivi aggiornamenti.».

5.0.2/102

IL GOVERNO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 5, dopo le parole: «Per gli accertamenti da effettuarsi» sostituire le parole: «l'AIMA» con le altre: «da parte dell'AIMA, il Ministro per le politiche agricole.».

5.0.2/103

IL GOVERNO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 5, sostituire le parole: «della collaborazione» con le altre: «anche della collaborazione del Nucleo speciale per le repressioni delle frodi comunitarie della Guardia di finanza e».

5.0.2/104

IL GOVERNO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I quantitativi di latte commercializzati mediante contratti di soccida o di comodato di stalla o di affitto di azienda inferiore a sei mesi o altri contratti o convenzioni non previsti dalla vigente normativa sulle quote latte, anche se onerosi e validati dalle regioni e province autonome, sono imputati al produttore proprietario del bestiame, qualora ne sia accertata la illiceità. Gli acquirenti sono tenuti ad inviare all'AIMA entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, copia autenticata dei contratti sopraindicati. In difetto, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 5, della legge 26 novembre 1992, n. 468.».

5.0.2/105

IL GOVERNO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i periodi predetti.».

5.0.2/106

IL GOVERNO

Il senatore PREDÀ modifica il subemendamento 5.0.2/63 sopprimendo la parte dalle parole: «dopo la parola: Aima» fino alle parole: «per le politiche agricole e» e ritira i subemendamenti 5.0.2/62, 5.0.2/62 bis e 5.0.2/62 ter.

Il relatore PIATTI esprime parere favorevole sui subemendamenti presentati dal rappresentante del Governo all'emendamento 5.0.2 nonché sui subemendamenti 5.0.2/16, 5.0.2/20, 5.0.2/63 come da ultimo modifi-

cato, 5.0.2/55, 5.0.2/1, 5.0.2/30, 5.0.2/46, 5.0.2/53 ad esclusione delle lettere *f*) e *g*) e sull'emendamento 5.0.2. Esprime quindi parere contrario su tutti gli altri subemendamenti all'emendamento 5.0.2.

Il senatore BIANCO modifica l'emendamento 5.0.2/6 sopprimendo la parola «gratuitamente».

Il ministro PINTO concorda con i pareri espressi dal relatore.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 5.0.2/8, 5.0.2/19, 5.0.2/9, 5.0.2/10 e 5.0.2/11.

Con l'astensione del senatore MINARDO a nome del Gruppo CCD e del senatore CUSIMANO a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, posto ai voti è approvato il subemendamento 5.0.2/100.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 5.0.2/12, 5.0.2/13, 5.0.2/14 e 5.0.2/15.

Posto ai voti è approvato il subemendamento 5.0.2/16.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 5.0.2/18.

Il senatore ANTOLINI modifica il subemendamento 5.0.2/53 sopprimendo la parte relativa alle lettere *f*) e *g*).

Posto ai voti, è approvato il subemendamento 5.0.2/53 nel testo modificato.

Posto ai voti è approvato il subemendamento 5.0.2/101.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 5.0.2/5 e 5.0.2/6 nel testo modificato.

Posto ai voti è approvato il subemendamento 5.0.2/20.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 5.0.2/21, 5.0.2/54, 5.0.2/22, 5.0.2/64, 5.0.2/23 e 5.0.2/24.

Con l'astensione del senatore MINARDO a nome del Gruppo CCD e del senatore BUCCI a nome del Gruppo Forza Italia viene posto ai voti e approvato il subemendamento 5.0.2/102.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 5.0.2/25, 5.0.2/27, 5.0.2/26, 5.0.2/2, 5.0.2/28, 5.0.2/65, 5.0.2/29 e 5.0.2/31.

Con l'astensione del senatore MINARDO a nome del Gruppo CCD, del senatore CUSIMANO a nome del Gruppo Alleanza Nazionale

e del senatore BUCCI a nome del Gruppo Forza Italia viene posto ai voti e approvato il subemendamento 5.0.2/103.

Posto ai voti è approvato il subemendamento 5.0.2/63 nel testo modificato.

Risultano conseguentemente assorbiti i subemendamenti 5.0.2/104, 5.0.2/55, 5.0.2/1 e 5.0.2/30. Risultano invece preclusi i subemendamenti 5.0.2/51 e 5.0.2/32.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 5.0.2/33.

Il senatore ANTOLINI raccomanda l'approvazione del subemendamento 5.0.2/56.

Il ministro PINTO interviene facendo presente che il punto dell'emendamento 5.0.2 che si intenderebbe correggere con il subemendamento in votazione contiene una previsione coerente con il principio generale secondo il quale le spese processuali seguono la soccombenza.

Posto ai voti il subemendamento 5.0.2/56 viene respinto.

Con l'astensione del senatore MINARDO a nome del Gruppo CCD e del senatore BUCCI a nome del Gruppo Forza Italia, posto ai voti è approvato il subemendamento 5.0.2/105.

Risultano conseguentemente preclusi i subemendamenti 5.0.2/34, 5.0.2/35 e 5.0.2/57.

Con l'astensione del senatore MINARDO è posto ai voti e approvato l'emendamento 5.0.2/106.

Posti separatamente ai voti vengono respinti i subemendamenti 5.0.2/66, 5.0.2/58, 5.0.2/38, 5.0.2/37, 5.0.2/39, 5.0.2/67, 5.0.2/59, 5.0.2/43, 5.0.2/42, 5.0.2/41, 5.0.2/40, 5.0.2/7, 5.0.2/60, 5.0.2/44 e 5.0.2/45.

Posto ai voti è approvato il subemendamento 5.0.2/46.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 5.0.2/47, 5.0.2/48, 5.0.2/49 e 5.0.2/50.

Il senatore BETTAMIO, intervenendo a titolo personale in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 5.0.2, rileva come la proposta emendativa del Governo, pur muovendosi in una direzione senz'altro apprezzabile al di là del carattere discutibile di alcuni profili specifici, costituisce però più in generale una indubbia forzatura in quanto con essa vengono inserite nel testo del decreto-legge n. 305 del 1997 disposi-

zioni che esorbitano dall'ambito proprio di tale provvedimento e che investono profili che sarebbe stato più opportuno affrontare in maniera organica nel contesto di una riforma complessiva della legge n. 468 del 1992. Proprio in ragione di tali rilievi il senatore annuncia la sua astensione sul citato emendamento 5.0.2.

Interviene quindi il ministro PINTO il quale considera non condivisibile l'affermazione secondo cui le proposte formulate dal Governo con l'emendamento 5.0.2 hanno dato luogo ad una vera e propria forzatura. Tali proposte appaiono al contrario coerenti con una fondamentale esigenza di chiarezza sulla materia in questione. Il Rappresentante del Governo sottolinea quindi come proprio in questa prospettiva si collochino, tra l'altro, le previsioni in materia di accertamento della produzione lattiera e di compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 contenute nell'emendamento in votazione.

Il senatore CARCARINO suggerisce al Rappresentante del Governo di sopprimere la parola: «anche» al comma 5 dell'articolo 8 dell'emendamento 5.0.2.

Dopo che il ministro PINTO ha dichiarato di non accogliere tale suggerimento, il senatore CARCARINO, a nome del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti, annuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.0.2.

Il senatore MINARDO, condividendo le considerazioni svolte dal senatore Bettamio, annuncia la sua astensione a nome del Gruppo CCD.

Il senatore RECCIA annuncia il voto contrario del Gruppo di Alleanza nazionale e preannuncia la ripresentazione in Aula degli emendamenti presentati da senatori di questa parte politica e respinti dalla Commissione.

Il senatore FUSILLO, a nome del Gruppo del Partito popolare italiano, annuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.0.2, pur osservando che tale proposta parte dal presupposto che i dati circa le consegne di latte non possono essere utilizzati, in quanto incompleti e fa pertanto proprie le osservazioni della Commissione di indagine; inoltre con l'emendamento in esame si spostano nel tempo gli accertamenti sulle produzioni, mentre occorre, a suo avviso, rilevare che le situazioni di illegalità evidenziate dalla Commissione non appaiono molto rilevanti, sul piano quantitativo. Dopo aver altresì osservato che ha costituito un errore di valutazione l'abrogazione della compensazione di primo livello, il che ha indotto i produttori a individuare forme di compensazione «individuali», richiama l'attenzione sulla necessità prioritaria di assicurare ai produttori la possibilità di muoversi in un contesto giuridicamente certo con riguardo specificamente alla definizione dei quantitativi di riferimento, alla circolazione delle quote e ai meccanismi di compensazione,

in quanto solo in questo modo sarà possibile evitare il ripetersi delle difficoltà e degli inconvenienti determinatisi in passato.

Il senatore PREDA nell'annunciare, a nome del Gruppo sinistra democratica-L'Ulivo, il voto favorevole sull'emendamento 5.0.2 valuta in maniera particolarmente positiva il fatto che l'iniziativa del Governo abbia tenuto conto dei risultati della Commissione governativa di indagine e abbia evitato di far ricorso a strumenti quali condono o sanatorie di qualsiasi sorta.

Con l'astensione del senatore CUSIMANO, posto ai voti è approvato l'emendamento 5.0.2 nel testo modificato.

Con il parere contrario del relatore e del Governo è posto ai voti e respinto l'emendamento 6.1.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2757 con le modifiche testè accolte, autorizzandolo a procedere al coordinamento formale e a chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione conviene altresì di proporre all'Assemblea l'assorbimento del disegno di legge n. 2655 nel disegno di legge n. 2757.

La seduta termina alle ore 18,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2757

al testo del decreto-legge

Art. 2.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali somme sono soggette a specifica autorizzazione di concerto fra il Ministero per le politiche agricole ed il Ministero del tesoro su conforme delibera del CIPE e secondo le norme contenute nel regolamento AIMA approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30.».

2.4

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Art. 5.

Sopprimere l'articolo

5.3

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Sopprimere l'articolo.

5.2

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Ripristino della liquidità)

1. Gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per i periodi di produzione lattiera 1995-96 e 1996-97 devono essere, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura dell'80 per cento di quanto tuttora trattenuto, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro.

2. La restituzione di cui al comma 1 è ridotta al 20 per cento nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla.

3. Al fine di procedere alla restituzione degli importi già versati al Ministero del tesoro dagli acquirenti di latte di cui al comma 1 per il periodo 1995-96, l'AIMA è autorizzata ad utilizzare i fondi resi disponibili dall'articolo 1 del presente decreto. La restituzione è effettuata ai produttori interessati per il tramite degli acquirenti di cui al comma 1.

4. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per i periodi suddetti sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per il medesimo titolo per il periodo 1997-98, ovvero, in caso di insufficienza sulle consegne, relative al periodo 1998-1999, a carico dei produttori inclusi negli elenchi redatti dall'AIMA a seguito della effettuazione della compensazione nazionale, salvo quanto versato dagli acquirenti. Qualora non sia possibile eseguire il conguaglio, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo la legislazione tributaria».

5.8

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Il Governo è delegato ad emanare apposito decreto che impegna i primi acquirenti a restituire le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare agli allevatori anche previo rilascio di garanzie fideiussorie da parte degli stessi.».

5.9

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ, CUSIMANO, MINARDO

Al comma 1, sostituire le parole: «di sessanta giorni» con le seguenti: «di trenta giorni».

5.4

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«... Gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per i periodi di produzione lattiera 1995-96 e 1996-97 devono essere immediatamente restituiti ai produttori, con gli interessi legali

maturati, nella misura del 75 per cento di quanto tuttora trattenuto, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro.

... La restituzione di cui al comma 1 è ridotta al 25 per cento nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla.

... Al fine di procedere alla restituzione degli importi già versati al Ministero del tesoro dagli acquirenti di latte per il periodo 1995-96, l'AIMA è autorizzata ad utilizzare i fondi resi disponibili dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto. La restituzione è effettuata ai produttori interessati per il tramite degli acquirenti di cui sopra.

... Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per i periodi suddetti sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per il medesimo titolo per il periodo 1997-98, ovvero, in caso di insufficienza sulle consegne, relative al periodo 1998-1999, a carico dei produttori inclusi negli elenchi redatti dall'AIMA, a seguito della effettuazione della compensazione nazionale. Qualora non sia possibile eseguire il conguaglio, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo la legislazione tributaria».

5.6

FUSILLO, BEDIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle imprese agricole operanti nel settore zootecnico ad indirizzo lattiero-caseario, entro il 30 novembre 1997 il Governo adotta un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base ai seguenti criteri:

a) procedere alla revoca totale o parziale delle quote latte assegnate a coloro che, sulla base di quanto emerso dal lavoro di indagine condotto dalla Commissione, di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, sono risultati, rispettivamente, privi di vacche da latte, o in possesso di un numero di capi insufficiente a giustificare la quantità di latte fatturato e, di conseguenza, prevedere una redistribuzione delle quote che riconduca la titolarità a produrre a coloro che effettivamente sono produttori di latte;

b) prevedere per ciascuna delle principali forme di irregolarità accertate dalla Commissione governativa di indagine di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, l'istituzione di specifiche sanzioni da irrogare a titolo di condono delle ipotesi di reato compiute dai soggetti interessati;

c) determinare l'importo delle sanzioni, di cui al punto precedente, riferendosi alle quantità di latte oggetto di irregolarità, considerando

queste ultime alla stregua di produzioni eccedentarie e, pertanto, prevedere, per esse, sanzioni unitarie, per chilo di latte, di entità non inferiore rispetto al prelievo supplementare applicato sulle quantità prodotte in eccesso rispetto alla quota comunitaria;

d) utilizzare l'importo ricavato dall'applicazione delle sanzioni al fine di sanare una situazione debitoria dell'Italia nei confronti dell'Unione europea;

e) prevedere l'immediata restituzione agli allevatori delle somme trattenute a titolo di prelievo supplementare dagli acquirenti relativamente alle campagne di commercializzazione 1995-96 e 1996-97.».

5.1

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«... Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1997 con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1999. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.».

5.5

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«... Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1997 con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1999.».

5.7

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

All'emendamento 5.0.2, sostituire gli articoli 6, 7 e 8 con il seguente:

«Art. 6.

1. Le somme o le garanzie fideiussorie trattenute dai primi acquirenti a titolo di prelievo supplementare a carico degli allevatori devono essere restituite.».

5.0.2/4

BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

5.0.2/8

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole sono indicati all'AIMA i criteri da seguire per l'accertamento degli effettivi quantitativi di latte commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997.».

5.0.2/19

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole: «L'AIMA» con le altre: «Il Comitato di coordinamento di gestione delle iniziative in materia di quote latte».

5.0.2/9

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 1, sopprimere le parole da: «sulla base» fino a: «indagine».

5.0.2/10

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 1, sopprimere le parole da: «delle dichiarazioni» fino a: «15 maggio 1997».

5.0.2/11

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 1, sopprimere le parole: «di ogni altra documentazione in possesso dell'Azienda».

5.0.2/12

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole: «e delle risultanze dell'attività» con le altre: «e delle direttive».

5.0.2/13

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole: «e delle risultanze dell'attività del» con le altre: «e dei parametri indicati dal».

5.0.2/14

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 1, sopprimere le parole da: «nonchè» fino a: «presente decreto».

5.0.2/15

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole da: «pervenuti» fino a: «del presente decreto» con le seguenti: «entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204».

5.0.2/17

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole: «procede ad accertare» con le altre: «accerta».

5.0.2/16

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 1, sopprimere le parole da: «con particolare riguardo ai seguenti casi» fino a: «relativi allegati».

5.0.2/18

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «non firmati» inserire le altre: «o con firme apocrife»; alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o con l'indicazione di capi «zero» o pari a «zero»»; dopo la lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

e) modelli L1 relativi ad aziende titolari di quote plurime, con codici fiscali duplicati, o partite IVA inesistenti, aziende agricole titolari di quota senza vacche, aziende zootecniche destinatarie di premi per vacche nutrici, aziende agricole destinatarie dei premi per l'abbattimento delle vacche;

f) quantitativi di latte o prodotti trasformati oggetto di azioni penalmente rilevanti rilevate a seguito di azioni di polizia a tutela delle frodi in danno all'Unione europea anche per indagini in corso;

g) quantitativi di latte derivante da produttori aderenti a più associazioni di produttori latte o non aderenti ad alcuna associazione di produttori latte.».

5.0.2/53

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole: «non conformi alla vigente normativa sulle quote»;

5.0.2/62

SCIVOLETTO, PREDA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con appositi provvedimenti da emanarsi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, istituisce specifiche sanzioni da applicare, a titolo di condono delle ipotesi di reato imputabili ai soggetti che, a seguito degli accertamenti di cui alle succitate lettere a), b), c), d), sono risultati responsabili di fatti illegittimi. Con le somme ricavate dall'applicazione di dette sanzioni è istituito, presso l'AIMA, un fondo da utilizzare al fine di sanare la situazione debitoria dell'Italia nei confronti dell'Unione europea.».

5.0.2/5

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 2, sostituire le parole da: «L'AIMA» fino a: «tenendo conto:» con i periodi seguenti: «I quantitativi per i quali, a seguito degli accertamenti di cui al comma 1, è stato riscontrato l'utilizzo a fini illegittimi, o l'utilizzo da parte di soggetti che sono risultati privi di vacche lattifere, o in possesso di un numero di capi insufficiente a giustificare il latte commercializzato, sono gratuitamente redistribuite ai produttori, in base alla loro effettiva dotazione di capi di bestiame, quale risulta dalla rilevazione straordinaria di cui al medesimo comma 1. Tale redistribuzione è effettuata dall'AIMA che provvede ai relativi adeguamenti dei quantitativi individuali assegnati ai produttori a partire dalla campagna 1995-1996, tenendo conto:».

5.0.2/6

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 2, alla lettera a), sopprimere la parola: «eventuale».

5.0.2/20

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 2, alla lettera a), sopprimere le parole da: «concernenti» fino alla fine del periodo.

5.0.2/21

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 2,

alla lettera b), dopo le parole: «doppie quote» inserire le seguenti: «e di quote relative a codici fiscali duplicati o a partite IVA inesistenti.»;

alla lettera c), sostituire le parole: «15 novembre 1997» con le altre: «15 ottobre 1997»;

alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «della cancellazione delle quote che risultano non prodotte da più di dodici mesi anche in riferimento a quanto risultante dall'applicazione del comma 7 del presente articolo.»;

dopo la lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«e) della correzione delle quote derivante da assegnazioni non conformi alle indicazioni dell'Unione europea nel tempo evidenziate;

f) della verifica e correzione delle quote indicate nelle schede individuali AIMA con causali che non identifichino precise origini quali, quota base, acquisto azienda non identificata, quota da commercializzazione associato, quota base senza verbale e altri;

g) dalla cancellazione o correzione delle quote a produttori iscritti a più associazioni produttori latte o non iscritti ad alcuna associazione.».

5.0.2/54

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 2, alla lettera b), sostituire le parole: «entro il 15 novembre» con le altre: «entro il 30 settembre».

5.0.2/22

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 2, sopprimere la lettera c).

5.0.2/64

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «entro il 15 novembre 1997» con le altre: «entro il 30 settembre 1997».

5.0.2/23

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) della correzione delle assegnazioni di quote alle risultanze del censimento del 1993-1994».

5.0.2/24

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 2, lettera d), dopo la parola: «quote» aggiungere le parole: «all'epoca effettuate»;

5.0.2/62-bis

SCIVOLETTO, PREDA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, sopprimere il comma 3.

5.0.2/25

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 3, dopo la parola: «perentori» aggiungere il seguente periodo: «Alle regioni inadempienti è comminata, quale sanzione, l'esclusione dei produttori dall'attribuzione del quantitativo singolo di riferimento per l'anno 1997».

5.0.2/27

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 3, sostituire la parola: «vigenti» con la parola: «presenti».

5.0.2/26

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'AIMA comunica, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le determinazioni assunte con riferimento ai commi 1 e 2; gli interessati possono presentare istanza motivata di riesame entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda.».

5.0.2/2

MINARDO, GERMANÀ

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 4, dopo le parole: «L'AIMA» inserire le altre: «, entro il 30 novembre».

5.0.2/28

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «eventualmente integrato con le informazioni riferite a casistiche non previste dalla modulistica».

5.0.2/65

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «già inviato nel plico raccomandato di cui al presente comma».

5.0.2/29

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per i singoli accertamenti da effettuarsi l'AIMA può avvalersi o dell'Ispettorato centrale repressione frodi o del Corpo forestale dello Stato o del Comando dei Carabinieri Tutela Norme Comunitarie ed Agroalimentari del Ministero per le politiche agricole o di altre forze di polizia che per lo svolgimento di tali funzioni possono, tra l'altro, effettuare ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri loro spettanti nell'ambito dei rispettivi ordinamenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.».

5.0.2/31

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per gli accertamenti da effettuarsi l'AIMA può avvalersi, oltre che dell'Ispettorato centrale repressione frodi, del Corpo forestale dello Stato e del Comando dei Carabinieri Tutela Norme Comunitarie ed Agroalimentari del Ministero per le politiche agricole, della collaborazione delle altre Forze di Polizia che, per lo svolgimento di tali funzioni, potranno effettuare ispezioni amministrative avvalendosi di tutti i poteri loro spettanti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali. L'utilizzo delle forze di polizia è coordinato da un apposito comitato con sede presso il Ministero per le politiche agricole e costituito da un rappresentante di ciascuna di tali forze, da un rappresentante del Ministero per le politiche agricole e da uno del Ministero del tesoro.».

5.0.2/3

MINARDO, GERMANÀ

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 5, dopo la parola: «AIMA» inserire le altre: «,informandone il Ministero per le politiche agricole,» e dopo la parola: «collaborazione» inserire le altre: «del Nucleo speciale per la repressione delle frodi comunitarie della Guardia di Finanza e»; sopprimere, in fine, il secondo periodo.

5.0.2/63

SCIVOLETTO, PREDÀ

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 5, dopo le parole: «politiche agricole» inserire le altre: «del nucleo della Guardia di Finanza per le frodi comunitarie».

5.0.2/55

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 5, dopo le parole: «della collaborazione» inserire le seguenti: «del Nucleo speciale per la repressione delle frodi comunitarie della Guardia di Finanza e».

5.0.2/1

IL RELATORE

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

5.0.2/30

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 5, al secondo periodo, sostituire le parole: «presso il Ministero per le politiche agricole» con le seguenti: «presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Conseguentemente, sempre al medesimo comma, sostituire le parole: «e dei Ministeri interessati» con le seguenti: «di polizia».

5.0.2/51

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 5, sostituire le parole da: «da rappresentanti» sino alla fine del comma, con le seguenti: «da un rappresentante per ognuna di tali forze e per ogni Ministero interessato».

5.0.2/32

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli accertamenti presso i singoli produttori saranno comunque effettuati da uno solo dei corpi di polizia scelti dall'Amministrazione».

5.0.2/33

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 6, al secondo periodo, dopo la parola: «sono» inserire la seguente: «preventivamente».

5.0.2/56

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 7, sopprimere la parola: «illecitamente».

5.0.2/34

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 7, sostituire la parola: «soccidario» con la seguente: «soccidante».

5.0.2/62-ter

SCIVOLETTO, PREDÀ

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 7, sostituire le parole: «entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le altre: «entro il 15 novembre».

5.0.2/35

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote a tal fine utilizzate vengono revocate ai titolari e collocate a riserva nazionale.».

5.0.2/57

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, al comma 8, dopo la parola: «assunte» inserire le seguenti: «entro il 30 novembre. Il non rispetto dei termini da parte dell'AIMA comporta sanzioni amministrative che saranno determinate con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole da emanarsi entro il 15 novembre».

5.0.2/36

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 7, al comma 1, sostituire le parole: «sulla base dei» con le seguenti: «sulla base di tutti i»; sostituire altresì le seguenti parole: «entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le altre: «entro i termini stabiliti»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, sono soppresse».

5.0.2/66

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 7, al comma 1, sostituire le parole: «entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «entro il 31 agosto 1997».

5.0.2/58

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 7, al comma 1, sopprimere le parole da: «dalla Commissione governativa» fino alla fine del comma.

5.0.2/38

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 7, al comma 1, sostituire le parole da: «dalla Commissione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «a seguito degli accertamenti compiuti».

5.0.2/37

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

5.0.2/39

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 7, al comma 2, sostituire le parole: «dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «entro i termini stabiliti».

5.0.2/67

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 7, al comma 2, sostituire le parole: «entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «entro il 31 agosto 1997».

5.0.2/59

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 7, sopprimere il comma 3.

5.0.2/43

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 7, al comma 3, premettere il seguente periodo: «Gli acquirenti provvedono alla immediata restituzione delle somme trattenute ai produttori, a titolo di prelievo supplementare per le campagne 1995-1996 e 1996-1997.».

5.0.2/52

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 7, al comma 3, sostituire le parole: «15 aprile 1998» con le altre: «30 dicembre 1997».

5.0.2/42

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 7, al comma 3, sostituire le parole: «15 aprile 1998» con le seguenti: «15 gennaio 1998».

5.0.2/41

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 7, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A partire dalla campagna 1997-1998 i commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge n. 468 del 1992 sono soppressi.».

5.0.2/40

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Il secondo periodo del comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468 è soppresso.».

5.0.2/7

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 8, al comma 1, dopo le parole: «n. 204» aggiungere le seguenti: «e comunque sulla base delle procedure definite nell'articolo 6 del presente decreto».

5.0.2/60

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 8, al comma 1, dopo le parole: «15 maggio 1997» inserire le altre: «nonchè secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del presente decreto».

5.0.2/44

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 8, al comma 2, sopprimere la parola: «perentorio».

5.0.2/45

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 8, al comma 2, dopo le parole: «vigenti disposizioni» inserire le altre: «nonchè pervenuti fuori termine».

5.0.2/46

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 8, sopprimere il comma 3.

5.0.2/47

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 8, al comma 4, dopo le parole: «sono sottoposti» inserire le altre: «per il periodo di cui trattasi.».

5.0.2/61

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, all'articolo 8, sopprimere il comma 5.

5.0.2/48

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 9.

1. Con decreto interministeriale, di concerto fra il Ministero delle finanze ed il Ministero per le politiche agricole, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le sanzioni da commisurare ai danni potenzialmente causabili all'Erario, a fronte di comportamenti inadempienti ed omissivi da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, cui competono gli adempimenti dichiarativi e di controllo previsti dal regime quote latte.».

5.0.2/49

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 10.

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, istituisce, in coerenza con i principi della normativa comunitaria, un organismo di controllo della gestione delle quote, individuato in un soggetto pubblico, centrale e indipendente, incaricato di verificare la registrazione della produzione e la riscossione del prelievo, nonchè di coordinare l'attività di tutti i soggetti cui competono gli adempimenti previsti.».

5.0.2/50

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti articoli:

«Art. 6.

(Accertamenti della produzione lattiera)

1. L'AIMA, sulla base della relazione della Commissione governativa di indagine in materia di quote latte, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997, di ogni altra documentazione in possesso dell'Azienda e delle risultanze dell'attività del Comitato di Coordinamento di gestione delle iniziative in materia di quote latte, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole n. 35043/1060 del 16 settembre 1997, nonchè dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede ad accertare gli effettivi quantitativi di latte commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi:

- a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori;
- b) modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla;
- c) modelli L1 con quantità di latte commercializzate non compatibili con la consistenza di stalla accertata in base alla suddetta rilevazione straordinaria;
- d) contratti di circolazione delle quote non conformi alla vigente normativa sulle quote latte (soccide, comodato di stalla, affitti di azienda di durata non superiore a sei mesi ed altre simili convenzioni) quali risultanti dalla relazione suindicata, e dai relativi allegati.

2. L'AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i suddetti periodi e per il 1997-1998 tenendo conto:

a) dell'eventuale accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996;

b) dell'azzeramento di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposte dalle regioni e province autonome e comunicate all'AIMA entro il 15 novembre 1997;

c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle regioni e province autonome entro il 15 novembre 1997;

d) della correzione delle assegnazioni di quote in base alle effettive risultanze del censimento del 1993-1994.

3. I termini indicati nel comma 2 sono perentori. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.

4. L'AIMA comunica, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le determinazioni assunte con riferimento ai commi 1 e 2; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, istanza motivata di riesame entro 15 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda.

5. Per gli accertamenti da effettuarsi, l'AIMA può avvalersi, oltre che dell'Ispettorato centrale repressione frodi, del Corpo forestale dello Stato e del Comando Carabinieri Tutela Norme Comunitarie ed Agroalimentari del Ministero per le politiche agricole, della collaborazione delle altre Forze di polizia, che per lo svolgimento di tali funzioni possono, tra l'altro, effettuare ispezioni amministrative avvalendosi di tutti i poteri loro spettanti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali. L'utilizzo delle Forze di polizia è coordinato da un apposito Comitato costituito presso il Ministero per le politiche agricole e composto da rappresentanti di tali Forze e dei Ministeri interessati.

6. Qualora l'esito delle istanze di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti sono a carico del produttore ricorrente. Con apposito decreto ministeriale sono definite le relative modalità attuative.

7. I quantitativi di latte illecitamente commercializzati mediante contratti di soccida o di comodato di stalla o di affitto di azienda inferiore a sei mesi o altri contratti o convenzioni non previsti dalla vigente normativa sulle quote latte, anche se onerosi e validati dalle regioni e province autonome, sono imputati al produttore proprietario del bestiame e non al soccidario, al comodatario o all'affittuario. Gli acquirenti sono tenuti ad inviare all'AIMA entro quindici giorni dalla data di en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, copia autenticata dei contratti sopraindicati. In difetto, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 5, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per ogni contratto omesso.

8. In esito agli accertamenti effettuati ed alle determinazioni assunte, l'AIMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 e ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale.

Art. 7.

(Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997)

1. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 35, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81 e successive modificazioni, l'AIMA effettua la compensazione nazionale per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 sulla base dei quantitativi di latte commercializzato conteggiati, per i suddetti periodi, dalla Commissione governativa di indagine in materia di quote latte e dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè degli accertamenti compiuti e delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 6.

2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 dei periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

3. Entro il 15 aprile 1998, l'AIMA provvede ad operare le rettifiche delle posizioni dei singoli produttori ai fini del prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 e a individuare i produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1996-1997. I relativi dati sono trasmessi, con i previsti conguagli, alle regioni e province autonome. Gli acquirenti devono provvedere al versamento del saldo ed al pagamento del prelievo entro il 30 aprile 1998, nonchè alla restituzione ai produttori di quanto risulta trattenuto in più, con gli interessi legali maturati.

4. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento delle somme trattenute a titolo di prelievo, si procede mediante iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

Art. 8.

(Periodo 1997-1998)

1. La rilevazione della produzione lattiera per il periodo 1997-1998, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del

calcolo del prelievo supplementare, è eseguita secondo le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, e del citato decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità operative degli adempimenti suddetti.

2. Entro il termine perentorio del 15 maggio 1998, gli acquirenti inviano all'AIMA ed alle regioni e province autonome le dichiarazioni di consegna, sottoscritte dal rappresentante legale, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, memorizzati anche su supporto magnetico secondo gli *standard* definiti con il decreto del Ministro per le politiche agricole di cui al secondo periodo del comma 1, nonché eventuali dichiarazioni sostitutive, rettificative o integrative di quelle già inviate. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni sono irricevibili.

3. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA dopo il termine previsto dal comma 2, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

4. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti, o il cui riconoscimento sia stato revocato dalle regioni e province autonome, sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede anche per il periodo 1998-1999 all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, dandone comunicazione anche individuale agli interessati.».

5.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività lavorative marginali od occasionali. Tali sono considerate quelle prestazioni lavorative che non superano nel corso di ciascun anno solare le 400 ore oppure le 50 giornate di lavoro a tempo pieno e non danno luogo a retribuzioni che superino di oltre il 20 per cento i minimi retributivi previsti dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai e gli impiegati. I predetti redditi pur essendo soggetti alle contribuzioni previdenziali ordinarie, non danno luogo al diritto alle relative prestazioni ed integrazioni pensionistiche.».

5.0.1

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 16,10.
(A007 000, B67^a, 0005^o)

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che, su richiesta di alcuni Gruppi, l'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi in precedenza, ha convenuto sulla decisione di aggiornare i lavori alla prossima settimana.

Nella prossima settimana la Commissione si riunirà nel pomeriggio di martedì e nelle giornate di mercoledì e giovedì, con possibilità di proseguire i lavori la mattina di venerdì, al fine di esaurire l'esame della parte relativa alla forma di Governo nonché la prima parte del testo sulle garanzie. Nella settimana ancora dopo la Commissione esaminerà la parte delle garanzie che non fu possibile esaminare lo scorso giugno.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Intervengono il Presidente della Rai, professor Enzo Siciliano, ed il Direttore Generale, dottor Franco Iseppi.

La seduta inizia alle ore 10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0004^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che del punto dell'ordine del giorno che concerne un'audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B60^a, 0020^o)

Il Presidente Francesco STORACE informa la Commissione che la Rai, integrando una precedente comunicazione, gli ha reso noto di avere incluso anche il programma denominato «Il fatto» tra quelli temporaneamente ricondotti alla responsabilità di un direttore di testata nell'occasione della campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative.

Informa altresì che la direzione delle Tribune, Accesso e servizi parlamentari ha comunicato il calendario delle Tribune politiche nazionali disposte in vista delle elezioni amministrative, di cui all'articolo 5

della delibera approvata dalla Commissione il 9 ottobre scorso. Il calendario è stato approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della medesima delibera. Esso prevede la partecipazione alle Tribune di un rappresentante per Gruppo parlamentare: i Gruppi Misto della Camera e del Senato possono designare un rappresentante per ciascuno, a questi possono intervenire anche separatamente nelle trasmissioni beneficiando tuttavia di un tempo complessivamente non superiore a quello concesso a ciascuno dei restanti Gruppi.

Dà conto quindi alla Commissione di una lettera da lui indirizzata ai Presidenti dei Gruppi, con la quale, interpretando il sentimento comune della Commissione e lo spirito della delibera prima menzionata, li invita ad aver cura affinché, nell'individuazione dei rappresentanti di ciascun Gruppo nelle Tribune politiche, non siano designate persone che si accingano a candidarsi alle elezioni amministrative.

Informa altresì che la Rai ha trasmesso alla Commissione, per le valutazioni che la Commissione stessa potrà adottare, una proposta di regolamento per le trasmissioni a carattere sociale con pubbliche raccolte di fondi, redatta in attuazione di quanto disposto, al punto g), dall'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato il 13 febbraio scorso.

Informa infine che la riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata al termine della seduta plenaria, avrà luogo in altra data.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUI POTERI E SULLE COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

(R050 001, B60^a, 0013^o)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che l'inizio della discussione era avvenuto nella seduta di martedì 8 ottobre 1996, con una sua relazione cui avevano fatto seguito alcuni interventi. Successivamente, tenendo conto dei criteri generali stabiliti dall'Ufficio di Presidenza per i lavori della Commissione, aveva provveduto a nominare un relatore per la discussione stessa, nella persona del deputato Follini, che oggi riprende il tema tenendo conto dei mutamenti nel frattempo verificatisi nella normativa riferita alle potestà della Commissione.

Il deputato Marco FELLINI si richiama alla relazione svolta previo nella seduta dell'8 ottobre 1996. Ad un anno di distanza, la questione relativa ai poteri e alle funzioni della Commissione di vigilanza, dibattuta da tempo, troverebbe ragioni per svolgere ulteriori considerazioni e per porre nuovi quesiti, a seguito dell'approvazione della legge n. 249/97, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e ne prevede le specifiche competenze. In questa sede si limiterà a ricordare soltanto le notevoli modificazioni della normativa in materia di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, che, a partire dal 1984, hanno avuto carattere anche sostanziale, con una graduale limitazione del potere gestionale della Commissione nei confronti

della società concessionaria del servizio pubblico, di particolare evidenza nella legge n. 206/93.

La recente legge sull'Autorità delle comunicazioni contiene alcune disposizioni, riguardanti la Commissione le quali utilizzano espressioni che occorrerebbe meglio specificare: la vigilanza in ordine all'attuazione delle finalità del servizio pubblico; la verifica del rispetto, da parte della Rai, delle norme contenute negli articoli 1 e 4 della legge n. 103/75, nella legge n. 206/93, nell'articolo 1 del decreto-legge n. 545/96 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650/96; le proteste circa gli indirizzi in materia dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive; il parere relativo alla trasformazione di una delle reti Rai in emittente priva della facoltà di avvalersi di risorse pubblicitarie.

Particolare necessità di coordinamento con le attuali competenze della Commissione derivano poi dall'articolo 1, comma 6, lettera b, n. 9 che stabilisce che l'Autorità debba garantire «l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonchè l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso». A tale riguardo può considerarsi confermata la ripartizione di competenze, prevista dall'articolo 1 della legge n. 515 del 1993 sulle campagne elettorali, tra il Garante prima, e quindi l'Autorità delle comunicazioni, e la Commissione di vigilanza, nel senso che quest'ultima disciplina le trasmissioni di interesse elettorale nel servizio pubblico mentre al Garante resta la competenza nel settore dell'emittenza radiotelevisiva privata. Questa lettura appare di gran lunga l'interpretazione più plausibile della nuova legge, la quale richiama in più punti i poteri della Commissione e le precedenti norme che li disciplinano, e pertanto non potrebbe essere interpretata nel senso di ridurli a vantaggio del nuovo organo.

Il complesso di tali disposizioni normative non sembra quindi, anche dalla lettura dei lavori preparatori, comprimere le competenze della Commissione, in quanto a quest'ultima è riservato un controllo di natura più strettamente politica, mentre all'Autorità, che assorbirà progressivamente le attuali competenze del Garante, resta riservato un potere di intervento più specificamente di carattere amministrativo.

Resta ovviamente al dibattito politico il compito di verificare l'opportunità di modificare o meno il ruolo fin qui svolto dalla Commissione come organismo di controllo parlamentare in un settore cruciale per il corretto funzionamento del sistema democratico.

Resta indiscussa, nell'intento di salvaguardare le prerogative di questa Commissione, la necessità di giungere ad una interpretazione ed applicazione delle norme tale che i poteri di indirizzo e di vigilanza possano essere correttamente esercitati in un rapporto, fra organismo di controllo e soggetto destinatario, caratterizzato da precise responsabilità istituzionali.

Sono pacificamente attribuite alla Commissione, anche in base alla pronuncia dei Presidenti delle Camere, le competenze in materia di Tribune politiche, programmi dell'Accesso, pareri su convenzioni e contratti di cui sia parte la società concessionaria e che regolino

la sua funzione di servizio pubblico. Si tratta di competenze su cui non sembra necessario in questa sede discutere ulteriormente.

Per quanto riguarda le altre questioni, gli sembra utile iniziare da quella che si è posta in questo ultimo anno con maggiore evidenza e problematicità, anche a seguito delle indicazioni che il Presidente della Camera ha formulato in più lettere intercorse con il Presidente della Commissione, rimandando ad un secondo momento la valutazione di altre tematiche comunque aperte. Essa può essere riassunta in due punti fondamentali:

- 1) poteri del Presidente della Commissione rispetto all'organo collegiale;
- 2) seguito da dare alle «segnalazioni» pervenute a questa Commissione da parte di altri parlamentari o da parte di cittadini.

Sembra ormai non più rinviabile la definizione del reale contenuto dei poteri di vigilanza in senso stretto attribuiti alla Commissione, questione già dibattuta sin dalle prime relazioni annuali al Parlamento (1978 e seguenti), per evitare eccessivi particolarismi nell'azione dell'organismo parlamentare che finiscano per ridurre l'efficacia della sua funzione di controllo sull'azienda del servizio pubblico.

Tale funzione conferita all'organo parlamentare collegiale verte sul rispetto degli indirizzi impartiti dalla Commissione, ha ad oggetto i contenuti generali ed il complesso della programmazione radiotelevisiva ed è rivolta nei confronti del Consiglio di amministrazione.

La circostanza che il Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo debba risultare l'interlocutore per così dire, «istituzionale» della Commissione, sembra indubitabile alla luce della prassi più che ventennale in materia di vigilanza, e soprattutto della normativa legislativa e regolamentare esistente in materia. Gli attuali articoli 17 e 18 del regolamento interno prevedono espressamente la possibilità per la Commissione di richiedere notizie e documenti alla Rai, compiere indagini e studi ed effettuare visite nelle sue sedi ascoltando altresì, senza particolari formalità, dirigenti e vertici dell'azienda. Assieme alle norme sulla potestà di vigilanza contenute negli articoli 1 e 4 della legge n. 103/75, sicuramente confermate dalle successive disposizioni delle leggi n. 650/96 e 249/97, esse conferiscono comunque al Consiglio un ruolo sicuro di interlocutore istituzionale della Commissione. Sono però rilevanti anche i limiti che caratterizzano questa relazione: sicuramente il Consiglio di amministrazione non può considerarsi tecnicamente subordinato alla Commissione, nè il rapporto che ad essa lo lega può essere descritto come rapporto fiduciario analogo a quello che complessivamente lega il Governo al Parlamento, particolarmente dopo l'emanazione della legge n. 206/93, la quale ha sottratto alla Commissione il potere di nominarne i componenti. La recente novità della legge n. 650/96, che prevede in favore della Commissione il potere di proporre la revoca del Consiglio, poi eventualmente disposta dai Presidenti delle Camere, non sembra sufficiente a stabilire la sussistenza di un rapporto fiduciario, risultando appunto una proposta di revoca, e non una potestà direttamente attribuita.

Occorrono infine, e qui è il punto cruciale, ulteriori formalizzazioni che consentano di trovare un'adeguata risposta alle richieste di informazione e chiarimento che nascono all'esterno dell'organo parlamentare. In particolare, si riferisce alle segnalazioni giunte in Commissione da parte di parlamentari che non facciano parte della Commissione, e da parte di cittadini a cui la Commissione non può opporre nè la propria indifferenza nè la propria incompetenza.

Le questioni riferite alla diretta potestà della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non rientrano nella diretta responsabilità del Governo, come precisato in una circolare del Presidente della Camera del 21 febbraio 1996, nonchè in successive lettere.

In tali occasioni si è osservato come la Commissione sia chiamata a supplire alle limitazioni del sindacato ispettivo parlamentare in questa delicata materia. Le segnalazioni relative alla programmazione radiotelevisiva ed in generale all'esercizio del servizio pubblico devono perciò essere inserite in una procedura di esame tutta da stabilire.

Per ciò che concerne (è questa la prima grande questione) le segnalazioni dei parlamentari, i Presidenti delle Camere suggerivano, a garanzia di un corretto ed imparziale esame da parte di questa Commissione e analogamente a quanto avviene per gli atti di sindacato ispettivo in senso stretto, di formalizzare un «circuitto decisionale» attraverso una procedura così definita:

a) un primo vaglio di ammissibilità da parte del Presidente per escludere eventuali segnalazioni o richieste manifestamente estranee alle funzioni di vigilanza della Commissione;

b) l'esame da parte dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione, nella persona del Presidente, e l'invito a quest'ultimo a fornire i chiarimenti richiesti (occorre stabilire altresì la tipologia delle risposte che possono essere in forma scritta o per quelle più urgenti in forma orale);

c) la comunicazione dall'Ufficio di Presidenza alla Commissione delle segnalazioni giudicate ammissibili e delle iniziative conseguentemente adotta al fine di assicurare un'adeguata pubblicità a tale forma di vigilanza.

Questo percorso richiede però alcune considerazioni ulteriori. Si deve infatti stabilire se in questo compito alla Commissione debba essere attribuito il solo compito di far pervenire al Consiglio di amministrazione le segnalazioni che provengono da parlamentari (e che, in un diverso assetto giuridico, avrebbero costituito interrogazioni ed interpellanze rivolte al Governo circa l'attività della Rai); ovvero se in tale attività la Commissione debba svolgere anche sue proprie attribuzioni che consentano un intervento sul merito delle questioni proposte, nell'esplorazione della sua propria funzione di vigilanza, fermo restando il diritto del singolo parlamentare di vedere comunque inoltrato il proprio atto.

Entrambe le possibilità presentano vantaggi e svantaggi. La prima possibilità, quella cioè della mera trasmissione di questioni formulate altrove, non comporta nonostante quello che potrebbe apparire, una dimi-

nuzione complessiva del ruolo della Commissione in materia di vigilanza, perchè potrebbe sempre ipotizzarsi, sulle medesime questioni, un'attività parallela della Commissione in quanto tale, del tutto autonoma da quella posta in essere dai singoli parlamentari. Alla Commissione resterebbe, in questo caso, il ruolo comunque peculiare di sede parlamentare specificamente competente per «incontrare» il Consiglio di amministrazione della Rai su determinate questioni, come non può avvenire nelle Assemblee.

Resterebbe, in questo caso, la necessità di individuare una procedura interna alla Commissione che risultasse anche più visibile di quella ora indicata, in modo da attribuire il massimo risalto esterno al ruolo di tramite specializzato per i rapporti con la Rai che assumerebbe l'organismo parlamentare. In proposito, già da diverso tempo alcuni contributi scientifici, parzialmente ripresi anche nelle relazioni al Parlamento, hanno proposto modifiche al regolamento interno della Commissione (il quale attualmente non consente in alcuna forma la partecipazione alle sedute dei parlamentari esterni), le quali prevedano lo svolgimento di specifiche sedute di «risposta» alle questioni proposte, con la partecipazione del Consiglio di amministrazione o di un suo delegato, e dei parlamentari di volta in volta interessati.

La seconda possibilità prevede che le segnalazioni pervenute da parlamentari non componenti la Commissione possano essere in qualche caso «accompagnate» da specifiche considerazioni della Commissione, che in qualche modo costituiscano un commento o una presa di posizione sull'argomento proposto. Tale soluzione ha il pregio di valorizzare anche nella sostanza la specificità tecnica della Commissione, che per la sua posizione particolare può essere in grado di allegare alle questioni proposte documenti, o dedurre argomenti o circostanze che ne rafforzino e ne precisino il significato e lo scopo anche con riferimento al «merito». C'è però in questo caso il rischio che le questioni proposte dai singoli parlamentari si dividano in due categorie, quelle che beneficiano del «commento della Commissione», e quelle che ne sono rimaste prive, con evidenti conseguenze sulla loro diversa efficacia sostanziale; senza contare il rischio, tutt'altro che marginale, di portare l'agenda della Commissione a un punto di vera e propria congestione. Anche per questo motivo sembra preferibile cercare di percorrere la prima delle due strade.

In ogni caso dovrebbero restare fermi due punti fondamentali. Il primo consiste nella potestà della Commissione di vagliare l'ammissibilità delle segnalazioni pervenutele escludendo quelle manifestamente estranee alle funzioni di vigilanza dell'organismo parlamentare. A questo vaglio se ne dovrebbe aggiungere uno, analogo, che consideri i presupposti generali di ammissibilità delle interrogazioni e delle interpellanze, quali sono previsti dai regolamenti maggiori delle due Camere. Il secondo punto consiste nella necessità che le segnalazioni provenienti dai singoli parlamentari, «commentate» o meno, siano sempre inoltrate alla società concessionaria.

Resta infine da considerare che dovrebbe permanere attribuito esclusivamente alla Commissione il compito, tutto «politico», di valuta-

re l'eventuale mancata risposta alle segnalazioni inoltrate al Consiglio di amministrazione, ovvero di valutare «insufficienti» (per adoperare i termini propri del sindacato ispettivo comune) le risposte pervenute.

Per quanto riguarda l'esame delle segnalazioni pervenute alla Commissione da parte di cittadini, la procedura potrebbe essere ispirata agli stessi criteri di trasparenza, ma con una maggiore elasticità sulle iniziative che la Commissione può conseguentemente intraprendere, e perciò senza alcun rigido automatismo nella trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione. Non trattandosi, almeno formalmente, dell'esercizio della funzione di vigilanza, sembra opportuno lasciare alla discrezionalità della Commissione la decisione circa il seguito da dare alle questioni così sollevate.

Riassume i termini, numerici e di principio, della questione. Nel primo anno di attività la Commissione ha ricevuto circa 600 lettere. Per circa 150 di queste lettere, il Presidente ha ritenuto di chiedere risposte, chiarimenti, approfondimenti alla Rai. Lo ha fatto con una sollecitudine che sicuramente non gli può essere contestata in assenza di una regola di collegialità. In passato era l'Ufficio di Presidenza a selezionare tra tutta questa corrispondenza i casi e le questioni di cui investire direttamente l'azienda. Questa abitudine, mai formalmente qualificata, era stata inevitabilmente resa difficoltosa e imprecisa sia per la quantità di lettere pervenute che per la infinita disparità di argomenti, richieste e petizioni in esse contenute.

Tuttavia riesce difficile immaginare un altro percorso se non quello faticosamente seguito nelle passate legislature. Che sia cioè l'Ufficio di Presidenza, nella forma stretta o larga – ma credo più giusto nella forma larga –, a decidere, dopo una prima scrematura «tecnica» da parte degli uffici, quale parte di questa corrispondenza debba essere inoltrata alla Rai, e ad assumere di conseguenza la responsabilità di verificare quali risposte e soprattutto quali comportamenti eventualmente vengano meno agli indirizzi della Commissione.

In questo contesto appaiono più specifici i contenuti dei poteri attribuiti al Presidente di questa Commissione, come del resto risulta dal combinato disposto degli articoli del Regolamento interno e del Regolamento della Camera, la cui interpretazione è stata altresì precisata dai Presidenti delle Camere in due distinte occasioni.

Spettano al Presidente funzioni di rappresentanza esterna, poteri ordinatori e di direzione dei lavori, poteri di impulso nei confronti dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione, nonché le specifiche attribuzioni previste dal regolamento interno.

In qualità di figura esponentiale di un organo parlamentare il Presidente non è quindi titolare delle funzioni di indirizzo e vigilanza che sono attribuite alla Commissione nel suo *plenum*, cui solo è attribuita la legittimazione a emanare atti aventi efficacia esterna.

Discorso a parte meritano, ovviamente, le ipotesi di eccezionalità «per casi di necessità e di urgenza» previste dagli articoli 6 e 7 del regolamento interno, in cui il Presidente esercita temporaneamente funzioni proprie dell'Ufficio di Presidenza. L'esercizio di tali funzioni non può ovviamente consistere nell'adozione di atti definitivi, a meno che

per il loro contenuto o per le modalità del loro esercizio tali atti non risultino incontrovertibilmente attribuibili alla persona del Presidente come singolo. Sarà pertanto cura del Presidente, che può agire esercitando le prerogative proprie di ciascun parlamentare adoperarsi affinché gli atti compiuti siano formulati in modo tale da rendere sempre possibile questa distinzione.

Questi passaggi, che rappresentano una prima proposta suscettibile di integrazioni e successive precisazioni, potrebbero quindi rappresentare una via per dare certezza ad un profilo comunque puntuale e specifico, perchè riferito a singoli accadimenti, della complessiva funzione di vigilanza attribuita alla Commissione. Di tale funzione è stata però quasi sempre considerata (e questa circostanza emerge anche dai contenuti delle Relazioni al Parlamento) anche la necessità di connessione con tematiche di più ampio respiro, con riferimento all'insieme della programmazione della Rai, e alle scelte complessive dell'azienda.

In questo quadro potrebbe essere utile, pur nella consapevolezza che a questo organismo parlamentare non competono controlli di carattere gestionale diretto, dare maggiore impulso e regolarità ad attribuzioni come ad esempio l'esame del Piano editoriale della Rai e delle relazioni bimestrali di attuazione. In tali occasioni la Commissione ha la facoltà di formulare proposte motivate di modifica relative al rispetto delle linee degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, ovvero all'adeguamento del piano stesso da parte delle reti e delle testate, da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti.

Si potrebbe, pertanto, dando attuazione ad un suggerimento già contenuto nella relazione del Presidente che ha aperto questo dibattito, confermare la prassi della passata legislatura di un appuntamento bimestrale con i vertici della Rai, che possa costituire un'occasione di approfondimento sistematico dei contenuti delle relazioni, e rappresentare così l'occasione di esercitare la funzione di vigilanza anche in riferimento a tematiche di carattere generale.

Il Presidente Francesco STORACE, ricordando gli accordi intercorsi tra i Gruppi, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, B60^a, 0022^a)

Il Presidente Francesco STORACE informa la Commissione che il ministro della pubblica istruzione, Luigi Berlinguer, gli ha richiesto di essere ascoltato dalla Commissione, per illustrare finalità e contenuti di una convenzione che quel dicastero si appresta a sottoscrivere con la Rai, relativamente ad una serie di iniziative sui processi di trasformazione della scuola.

Dopo un intervento del senatore Antonio FALOMI, il quale rappresenta l'opportunità di una razionalizzazione del complessivo programma di lavori della Commissione, il Presidente Francesco STORACE fa pre-

sente che la data dell'audizione potrà essere stabilita dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle 10,30, riprende alle 11 – Sono introdotti il Presidente ed il Direttore Generale della Rai).

SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA RAI, PROFESSOR ENZO SICILIANO, E DEL DIRETTORE GENERALE, DOTTOR FRANCO ISEPPI, SULL'ATTUAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI PLURALISMO

(R047 000, B60^a, 0010^e)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che l'audizione in titolo aveva avuto inizio nella seduta del 17 settembre scorso, con un intervento del Presidente della Rai ed una relazione del Direttore Generale: restavano da svolgere gli interventi dei commissari iscritti a parlare, e le repliche degli auditi.

Svolgono quindi considerazioni e pongono quesiti i senatori Stefano SEMENZATO ed Enrico JACCHIA, il deputato Paolo ROMANI, il senatore Massimo BALDINI, il deputato Giuseppe GIULIETTI, il senatore Stefano PASSIGLI, il deputato Giovanna MELANDRI, il senatore Antonio FALOMI, i deputati Paolo RAFFAELLI e Marco TARADASH, il senatore Carlo ROGNONI. Ad essi replicano, con ripetuti interventi, il Presidente della Rai, Enzo SICILIANO, ed il Direttore Generale, Franco ISEPPI. Il Presidente Francesco STORACE svolge quindi un ampio intervento, ponendo quesiti.

Il senatore Stefano PASSIGLI, intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento della Camera, chiede che la replica degli auditi ai quesiti del Presidente sia rinviata ad altra data, considerando la complessità della materia ed il numero esiguo dei commissari presenti.

Il Presidente Francesco STORACE darà la parola, sulla proposta del senatore Passigli, ad un oratore a favore ed ad uno contrario.

Dopo un intervento a favore del senatore Carlo ROGNONI, il Presidente Francesco STORACE rinvia alla giornata di domani, mercoledì 15 ottobre, alle 10, il seguito dell'audizione, per le repliche del Presidente e del Direttore generale della RAI.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente

Vincenzo CERULLI IRELLI

indi del Vice Presidente

Nuccio CARRARA

indi ancora del Presidente

Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Ministro per la funzione pubblica Franco BASSANINI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

Comunicazioni del Presidente

(A007 000, B31^a, 0005^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha deferito in data 7 ottobre 1997 alla Commissione la richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro.

La Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 novembre 1997.

Parere su atti del Governo

«Schema di decreto legislativo contenente prime modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0001^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara aperta la discussione sulle proposte emendative, che porrà in votazione.

Il deputato Nuccio CARRARA precisa che il parere, accogliendo in parte alcuni emendamenti del suo gruppo, migliora l'articolato del testo del Governo, recependo alcune osservazioni emerse durante la discussione sulle linee generali.

Propone di rivedere il punto 15) della proposta di parere, dove ravvisa una forzatura dovuta al fatto che le associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali sono costrette a raccogliere le firme, provocandosi, così, una eccessiva polverizzazione.

Si dichiara, pertanto, favorevole al mantenimento del testo del Governo.

Relativamente al punto 18) della proposta di parere, propone di prevedere una fase di transizione che in una prima applicazione faccia riferimento alla soglia del tre per cento, in una seconda applicazione alla soglia del quattro per cento e, infine, alla soglia del cinque per cento.

Quanto alle organizzazioni maggiormente rappresentative, ritiene che occorre fare in modo che gli otto comparti non siano realtà a sé stanti: bisogna garantire che le associazioni sindacali rappresentative di tre o quattro comparti possano stipulare, per lo meno nella fase di transizione, i contratti anche per i restanti comparti.

Conclude facendo presente che il principio di proporzionalità di cui al punto 21) della proposta di parere è un principio sano, in assenza del quale si creerebbero sindacati forti che attuano una espropriazione dei sindacati più deboli.

Il deputato Franco FRATTINI, esprimendo apprezzamento per lo schema di parere, soprattutto in riferimento al riconoscimento delle categorie professionali, ritiene ancora in sospeso la questione della rappresentatività dei quadri, ai quali si dovrebbe garantire, almeno nella fase di transizione, la rappresentatività nell'ambito del CNEL analogamente a quanto previsto nella disciplina sui fondi pensione.

Relativamente, poi, alle disposizioni sull'ARAN, fa presente la necessità di garantire l'incompatibilità della carica di membro dell'Agenzia con la precedente appartenenza alle associazioni sindacali che trattano con la stessa Agenzia: se così non fosse, si darebbe luogo ad una sensazione di commistione del tutto inopportuna. Conclude precisando che la proposta del collega Carrara consentirebbe di introdurre un temperamento ad una rigidità presente nel testo del Governo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI precisa che le proposte emendative devono sempre intendersi riferite alla proposta di parere e non allo schema di decreto legislativo, per cui proposte eventualmente approvate che facciano riferimento all'articolato dello schema stesso dovranno essere considerate punti del parere.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la proposta emendativa 1 - BONATO.

La Commissione respinge.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, accoglie la proposta emendativa 2 – MASSA, e la pone in votazione.

La Commissione approva.

Il senatore Renzo GUBERT ritira la sua proposta emendativa 3.

I deputati Nuccio CARRARA, Riccardo MIGLIORI, Marco ZACCHERA ed il senatore Luciano MAGNALBO' ritirano le proposte emendative 4 e 5.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ritira la proposta emendativa 5-*bis*.

Il deputato Franco FRATTINI, intervenendo in relazione alla sua proposta emendativa 5-*ter*, chiede il parere del Governo.

Il Ministro per la funzione pubblica Franco BASSANINI, precisando che non è chiaro quale sia il ruolo del Governo nello svolgimento dell'attività consultiva della Commissione, ritiene preferibile non esprimere alcun parere sulle proposte emendative presentate.

Relativamente alla richiesta del deputato Frattini constatata che, sulla base della legge delega del 15 marzo 1997, n. 59, non è possibile prevedere un'area autonoma di contrattazione.

Il deputato Franco FRATTINI, chiedendo di porre in votazione la sua proposta emendativa 5-*ter*, ricorda che, in sede di emanazione della stessa legge n. 59 del 1997, il Governo, con una raccomandazione accolta, si impegnò ad emanare una direttiva all'ARAN ai fini del riconoscimento di un'autonoma area di contrattazione per i quadri.

Il deputato Marianna LI CALZI si dichiara favorevole alla proposta 5-*ter* – FRATTINI ed altri.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, avvertendo che il riferimento alla categoria dei quadri si ritrova all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, nota che all'articolo 1 la tematica dei quadri viene in rilievo solamente in riferimento all'area di contrattazione.

Il Ministro per la funzione pubblica Franco BASSANINI, precisando che ci sono aree di contrattazione previste per legge, fa presente che tale dato non esclude che possano esserci ulteriori aree che il Governo indica all'ARAN come opportune in virtù di una volontà convergente dell'altra parte contrattuale.

Il senatore Renzo GUBERT, constatando che nel settore privato esiste il riconoscimento di una specifica contrattazione per i quadri, si dichiara perplesso sulla reticenza ad ammettere la stessa figura nell'ambito del pubblico impiego soprattutto se si considera l'obiettivo della privatizzazione dello stesso settore pubblico.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI sottolinea che, nel caso in questione, si discute sull'area di contrattazione per i quadri che è al-
tra cosa rispetto al riconoscimento degli stessi nell'ambito delle tipolo-
gie professionali.

Il deputato Nuccio CARRARA si dichiara favorevole alla proposta
emendativa 5-ter – FRATTINI ed altri.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione, per
parti separate, la proposta emendativa 5-ter – FRATTINI ed altri.

La Commissione respinge il primo punto della proposta emendativa
5-ter, approvando i restanti punti.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, dichiara che le
proposte emendative 6 – CARRARA ed altri, 7 – GUBERT, 8 – GU-
BERT, 11 – LI CALZI sono assorbite dalla precedente votazione sulla
proposta emendativa 5-ter.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, dichiara assor-
bita la proposta emendativa 9 – GUBERT nei punti 16) e 19) della pro-
posta di parere.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la
proposta emendativa 10 – GARRA.

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, riferendosi alle
proposte emendative 11-bis, 11-ter – NIEDDU, D'ALESSANDRO PRI-
SCO e 12-bis – FRATTINI ed altri, relative al punto 4) della proposta
di parere, le assorbe nella proposta di parere, dichiarando di inserire nel
punto in questione il termine di due anni.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la
proposta emendativa 12 – BONATO.

La Commissione respinge.

Il Ministro per la funzione pubblica Franco BASSANINI, interve-
nendo sulla proposta emendativa 12-ter – CAVERI, precisa che il riferi-
mento all'onere finanziario che grava sui bilanci delle Regioni a Statuto
speciale e delle Province autonome desta perplessità. Occorre verificare
se deve esserci una contrattazione collettiva nazionale: la considerazione
della autonomia delle stesse Regioni diventa opinabile in quanto si sa-
rebbe dovuta sollevare la questione in sede di legge delega.

Il deputato Luciano CAVERI precisa che la sua proposta emendati-
va fa riferimento a quei settori in cui vi è completo autofinanziamento

da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome (per esempio, settori scuola e sanità in Valle d'Aosta). Prendendo atto che esiste una difformità tra le Regioni ad autonomia speciale, la proposta emendativa intende allargare il concetto dell'autofinanziamento.

Il senatore Renzo GUBERT si associa alle considerazioni del collega Caveri.

Il Ministro per la funzione pubblica Franco BASSANINI precisa che nella legge delega 15 marzo 1997, n. 59, non è previsto che il decreto delegato disponga che, laddove esistano meccanismi della contrattazione collettiva nazionale, si possa intervenire in via sostitutiva.

Il deputato Luigi MASSA constata che la proposta emendativa 12-ter – CAVERI creerebbe un *vulnus* a tutto il sistema della contrattazione nazionale, provocando una divaricazione tra la situazione delle Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale.

Il deputato Franco FRATTINI, prendendo atto del dubbio di legittimità costituzionale in riferimento all'assenza di una delega su tale aspetto, nota che la proposta emendativa si riferisce al personale non statale, ma provinciale. Considerando le realtà di alcune Regioni ad autonomia speciale che in virtù di norme di attuazione hanno assistito al trasferimento di personale, ritiene logico che la trattativa sia affidata a negoziatori provinciali.

Si dichiara, pertanto, favorevole alla proposta emendativa.

Il deputato Giacomo STUCCHI precisa che i dubbi di incostituzionalità sono minimi: esistono situazioni particolari che richiedono un autogoverno di cui l'Esecutivo deve prendere atto.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la proposta emendativa 12-ter – CAVERI, con la precisazione che, se approvata, sarà riformulata.

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, pone in votazione la proposta emendativa 13 – BONATO.

La Commissione respinge.

Il deputato Franco FRATTINI, intervenendo sulla proposta emendativa 13-bis, dichiara di essere favorevole alla eliminazione dell'imporato proposto all'articolo 2, comma 7-bis, dello schema di decreto legislativo, ritenendo invece necessario il mantenimento del riferimento al contributo, che deve essere crescente quanto più è alto il numero del personale interessato.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la proposta emendativa 13-*bis* – FRATTINI ed altri.

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, si dichiara contrario alla proposta emendativa 14 – MASSA in virtù degli orientamenti emersi nell'ambito della discussione sulle linee generali.

Il deputato Luigi MASSA chiede di legare alla proposta emendativa 14 la successiva proposta 15, non essendo possibile avere la disponibilità preventiva di bilancio da parte degli Enti locali.

Il deputato Franco FRATTINI esprime perplessità sulla proposta emendativa 14 – MASSA ritenendo che, in tal caso, viene in rilievo non solo una responsabilità politica, ma anche patrimoniale che porterebbe lo Stato ad impegnarsi oltre quanto previsto.

Considerato che il meccanismo di autorizzazione degli impegni di spesa prevede la determinazione del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio, fa notare che la proposta del collega Massa attribuirebbe ai portatori di interessi settoriali la forza di porre i Governi dinanzi ad una situazione già definita.

Il deputato Luigi MASSA ritira la proposta emendativa 14.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la proposta emendativa 15 – MASSA.

La Commissione approva.

Il senatore Renzo GUBERT, in relazione alla proposta emendativa 16, precisa che il Governo è tenuto a rispettare il contratto a prescindere dalle variazioni di spesa.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la proposta emendativa 16 – GUBERT.

La Commissione respinge.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la proposta emendativa 17 – GIARETTA.

La Commissione approva.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, intervenendo sulla sua proposta emendativa 17-*bis*, fa presente che il punto 13) della proposta di parere introduce un altro soggetto contraente che è stato parte della contrattazione integrativa. Tale aspetto è del tutto singolare ed in contrasto con la legge delega, provocando un allargamento del numero delle associazioni sindacali.

Il senatore Renzo GUBERT dichiara di condividere il punto 13) della proposta di parere in quanto le associazioni sindacali che hanno firmato contratti integrativi non devono essere private della possibilità di nominare propri rappresentanti in sede di RSA.

I deputati Giacomo STUCCHI, Marianna LI CALZI e Nuccio CARRARA, ritenendo espressione di democrazia il punto 13) della proposta di parere, concordano sul mantenimento dello stesso.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la proposta emendativa 17-*bis* – D’ALESSANDRO PRISCO.

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbita dalla precedente votazione la proposta emendativa 18 – BONATO, accantonando la successiva proposta 19 – CARRARA ed altri.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione le proposte emendative 20 – MASSA e 21 – CARRARA ed altri.

La Commissione le approva.

Il deputato Marianna LI CALZI, intervenendo sulla proposta emendativa 22, dichiara di ritirarla, ritenendo doveroso aggiungere al punto 16) del parere l’espressione «garantendo almeno un rappresentante della categoria».

Il senatore Renzo GUBERT ritira la proposta emendativa 23.

Il deputato Luigi MASSA ritira le proposte emendative 24 e 25, visto che il relatore ha ritenuto di riformulare il punto 17) della proposta di parere eliminando il riferimento ad ogni «livello di contrattazione integrativa».

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la proposta emendativa 26 – GUBERT.

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la proposta emendativa 27 – GUBERT.

La Commissione respinge.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la proposta emendativa 28 – GUBERT.

La Commissione approva.

Il senatore Renzo GUBERT ritira la proposta emendativa 29.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione le proposte emendative 30 – GUBERT, 31 – GARRA e 32 – GARRA.

La Commissione le respinge.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbita la proposta emendativa 32-*bis* – FRATTINI ed altri dalla proposta emendativa 22 – LI CALZI.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la proposta emendativa 33 – BONATO.

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la proposta emendativa 33-*bis* – BONATO.

La Commissione respinge.

Il deputato Nuccio CARRARA, intervenendo sulla proposta emendativa 34 – CARRARA ed altri, la ritira, riservandosi di verificare la riformulazione del parere con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ritiene le proposte emendative 34-*bis* – CARRARA e 34-*ter* – LUBRANO DI RICCO assorbite nella riformulazione del parere, che prevederà un passaggio graduale dalla soglia del tre per cento alla soglia del cinque per cento.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la proposta emendativa 35 – CARRARA ed altri.

La Commissione respinge.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, dichiara di assorbire la proposta emendativa 36 – CARRARA ed altri nella riformulazione del parere, relativamente alla disciplina transitoria.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la proposta emendativa 37 – BONATO.

La Commissione respinge.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO, illustrando la proposta emendativa 38, chiede di eliminare il riferimento alla categoria dei funzionari direttivi, che non è prevista dall'articolo 2095 del codice civile.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, precisando che la figura dei quadri non è prevista nel settore pubblico, dove invece si riconosce una funzione intermedia tra la funzione dirigenziale e quella impiegatizia, dà spiegazione del riferimento nella sua proposta di parere alla categoria dei funzionari direttivi.

Si dichiara, poi, contrario a ritenere ammesse alla contrattazione nazionale decentrata le organizzazioni della categoria dei quadri rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, dichiarando identiche le proposte emendative 38 – LUBRANO DI RICCO, 39 – GUBERT, 39-*bis* – FRATTINI ed altri e 39-*ter* – LI CALZI, le pone congiuntamente in votazione.

La Commissione le respinge.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la proposta emendativa 40 – GUBERT.

La Commissione respinge.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la proposta emendativa 41 – GUBERT.

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, ritiene la proposta emendativa 42 – GUBERT assorbita nel punto 19) della proposta di parere.

Il deputato Giacomo STUCCHI ritiene che la questione sollevata dal senatore Gubert nella proposta emendativa 43 si muove nella direzione della tutela dei lavoratori.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, precisa che la proposta di parere soddisfa tale esigenza.

Pone, quindi, in votazione la proposta emendativa 43 – GUBERT.

La Commissione respinge.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione le proposte emendative 44 – MASSA e 44-*bis* – NIEDDU, D'ALESSANDRO PRISCO.

La Commissione le approva.

Il deputato Luigi MASSA, intervenendo sulla proposta emendativa 45, precisa che al di sotto di una soglia minima è difficile garantire i diritti di attività sindacale.

Il senatore Renzo GUBERT ritiene che la proposta del collega Massa riproponga una logica autoritaria che contrasta con il principio di una proporzionale distribuzione dei diritti sindacali accolto nel punto 21) della proposta di parere.

Il deputato Valter BIELLI, concordando con il collega Massa, ritiene errata la posizione assunta in sede di proposta di parere in quanto determina l'ingovernabilità provocata da una eccessiva frantumazione delle organizzazioni sindacali.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, ritenendo doveroso eliminare la rigidità del testo proposto dal Governo, chiarisce che nello schema di parere la rappresentanza nella contrattazione nazionale non implica necessariamente il diritto ad usufruire dei permessi sindacali.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, partendo dalla constatazione che nello schema di decreto delegato ci si riferisce alle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione, propone una visione più graduale. Considerando che il massimo della democrazia nei luoghi di lavoro è costituito dalle rappresentanze sindacali unitarie, ritiene imprescindibile l'elemento della assenza presso le stesse RSU ai fini del godimento dei diritti sindacali.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, ritira il punto 21) della proposta di parere, riservandosi di riformularlo.

Il deputato Luigi MASSA, concordando sulla necessità di riformulare il punto 21) della proposta di parere, ritira la proposta emendativa 45 auspicando che il relatore ne accolga lo spirito, secondo cui la garanzia ai fini del riconoscimento dei diritti di attività sindacale è data dalla presenza presso le rappresentanze sindacali unitarie.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la proposta emendativa 46 - GUBERT.

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame delle proposte emendative ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente
Antonio MARZANO

La seduta inizia alle ore 12,50.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DELIBERAZIONE DI INDAGINE
CONOSCITIVA
(A007 000, B30^a, 0001^o)*

Il Presidente Antonio MARZANO comunica anzitutto alla Commissione che i Presidenti di Camera e Senato hanno stabilito un termine di quarantacinque giorni, decorrenti dall'assegnazione, per l'espressione dei pareri sullo schema di decreto legislativo e sullo schema di regolamento relativi alla unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio. Pertanto la Commissione dovrà concludere l'esame di tali provvedimenti entro il prossimo 21 novembre. Al riguardo, fa presente che i margini temporali a disposizione, che sono leggermente inferiori rispetto a quelli da lui richiesti, a nome dell'Ufficio di presidenza, richiedono ritmi di lavoro particolarmente intensi, in quanto appaiono appena sufficienti perchè la Commissione svolga in modo adeguato il compito che le è assegnato.

Ricorda quindi che, nel corso dell'Ufficio di presidenza del 7 ottobre, i rappresentanti del Governo avevano espresso l'esigenza di ricevere il più presto possibile il parere della Commissione relativamente all'art 6 dello schema di decreto legislativo e all'articolo 8 dello schema di regolamento, entrambi concernenti il riordino delle attività informatiche, in connessione alle vicende legate al rinnovo del contratto con la Finsiel, attualmente in scadenza. Pertanto, il parere su questa parte dei testi in esame dovrebbe essere espresso in tempi particolarmente rapidi: allo scopo preannuncia che intende nominare due distinti relatori, uno sulla questione dei servizi informatici, e l'altro per la restante parte dei due provvedimenti, in modo da consentire un più celere esame, anche in parallelo, degli stessi.

Relativamente al programma delle audizioni da svolgere preliminarmente all'espressione dei pareri, propone che la Commissione deliberi di ascoltare il Ministro della funzione pubblica, la Corte dei conti, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Ragioneria generale dello Stato, la Direzione generale del tesoro, la Direzione generale della programmazione economica, nonché alcuni esperti, come il professor Sabino Cassese e gli altri ex ministri della funzione pubblica. Allo scopo di consentire alla Commissione, in sede plenaria, l'audizione formale dei suddetti soggetti propone sulla base della conforma decisione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi che la Commissione deliberi di procedere ad una indagine conoscitiva sulle implicazioni del riaccorpamento dei Ministeri del Tesoro e del bilancio e del riordino delle competenze CIPE. Sulla proposta si è già ottenuta la prescritta intesa con i Presidenti di Camera e Senato.

Desidera infine precisare che nella convocazione della seduta odierna erano state altresì preannunziate le audizioni della Corte dei conti e dell'Autorità per l'Informatica della pubblica amministrazione per giovedì prossimo. Tuttavia, lo svolgimento delle vicende legate alla crisi di Governo e la conseguente necessità di un voto fiduciario con ogni probabilità proprio per la giornata di giovedì rendono assai probabile un rinvio di tali audizioni.

Il senatore Michele FIGURELLI concorda con il programma testè comunicato, ma domanda se non sia il caso, dati i tempi ristretti a disposizione della Commissione, di limitarsi alla audizione del solo professor Cassese, evitando di sentire anche gli altri ex ministri della funzione pubblica.

Il deputato Roberto DI ROSA, riguardo al problema sollevato dal senatore Figurelli, segnala che, tra l'altro, i due Ministri che sono succeduti al professor Cassese sono entrambi attualmente parlamentari in carica. Domanda inoltre al Presidente di chiarire come la Commissione intenda procedere nei suoi rapporti con il mondo sindacale interessato dal contenuto dei provvedimenti in esame. Per il resto concorda con il programma dell'indagine conoscitiva preannunziato dal Presidente.

Il deputato Giorgio PASETTO sottolinea anzitutto la complessità del contenuto dei provvedimenti sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere il parere segnalando come si pongano gravi problemi di coordinamento tra i lavori della Commissione, da un lato, e l'andamento della sessione di bilancio e lo svolgimento della campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative, dall'altro: propone pertanto che vengano fissati un giorno e un ora costanti per la convocazione della Commissione.

Quanto al programma dell'indagine conoscitiva predisposto dall'Ufficio di Presidenza, dichiara di dividerlo, esprimendo peraltro l'auspicio che la Commissione privilegi le audizioni degli interlocutori istituzionali, ossia dei vertici dei Ministeri del tesoro e del bilancio;

inoltre meriterebbero di essere sentite le forze sindacali, anche perchè la CGIL, la CISL e la UIL hanno recentemente espresso interessanti posizioni sulle questioni relative ai problemi del personale interessato dall'unificazione dei suddetti Ministeri.

Il senatore Giovanni FERRANTE ritiene assai difficile la configurazione sin da oggi di un calendario dei lavori della Commissione per i prossimi giorni, dato che in Senato, di fatto, non è ancora iniziata la sessione di bilancio. Inoltre i membri della Commissione bilancio del Senato sono anche impegnati nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge in materia di IVA: chiede pertanto al Presidente di attendere del tempo prima di predisporre un calendario più preciso. Nel concordare con il programma dei lavori testè comunicato, sottolinea che le audizioni dovranno essere il più possibile concentrate, allo scopo di evitare che il tema della riforma dei servizi informatici finisca per trovare maggiore spazio rispetto ai restanti profili dei provvedimenti in esame.

Il Presidente Antonio MARZANO, precisa anzitutto, in merito alla questione delle audizioni degli ex ministri della funzione pubblica, che il problema sollevato è un problema esclusivamente di opportunità politica, dato che non sembrano esservi impedimenti formali all'audizione di soggetti che attualmente rivestono la qualifica di parlamentari.

Circa il calendario dei lavori della Commissione, sottolinea la difficoltà di individuare un giorno fisso che risulti disponibile sia per i deputati che per i senatori della Commissione, i quali per la grande maggioranza sono altresì membri delle rispettive Commissioni bilancio, e si riserva pertanto di individuare di volta in volta i giorni e gli orari delle prossime sedute.

Relativamente alle audizioni dei sindacati, segnala che si tratta di una questione assai delicata, dato che il mondo sindacale ha mostrato molta attenzione e anche molte preoccupazioni nei confronti del contenuto dei provvedimenti in esame; inoltre, occorre tener presente che le sigle dei sindacati interessati sono molteplici. Propone pertanto che la Commissione proceda ad incontri di tipo informale con le forze sindacali più rilevanti, mentre nell'ambito dell'indagine conoscitiva sembra opportuno prevedere anche l'audizione di un dirigente della Banca d'Italia sulle questioni relative alla revisione dei meccanismi della Tesoreria, revisione che è operata dall'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in esame.

La Commissione delibera quindi di procedere all'indagine conoscitiva nei termini proposti dal Presidente.

La seduta termina alle ore 13,15.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 1997

83^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,40.

(2757) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305 recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA

(Parere alla 9^a Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere sul testo del decreto-legge nonché su numerosi emendamenti. Perviene ora l'emendamento del Governo 5.0.2, che inserisce nel testo del decreto-legge gli articoli 6, 7 e 8. Sono stati trasmessi altresì numerosi subemendamenti a tale emendamento, tra i quali vanno segnalati i seguenti 5.0.2/4, 5.0.2/5, 5.0.2/6, 5.0.2/66, 5.0.2/39, 5.0.2/52, 5.0.2/40, 5.0.2/47 e 5.0.2/50, sulle cui possibili implicazioni finanziarie occorrerebbe acquisire il parere del Tesoro. Si tratta inoltre di verificare – sulla base di quanto osservato dal rappresentante del Tesoro nella seduta del 7 ottobre – la connessione finanziaria tra le disposizioni contenute nell'emendamento 5.0.2 e quelle di cui agli emendamenti 5.8 e 5.6, sui quali, in tale seduta, la Sottocommissione aveva formulato parere

contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In particolare, l'emendamento 5.8 comporta maggiori oneri privi di copertura, in relazione a quanto disposto nel comma 3, che prevede la restituzione di importi già versati al Tesoro, nonché nel comma 1, con riguardo al periodo 1995-96. In proposito, prospetta l'eventualità di riconsiderare il parere già formulato sull'emendamento 5.8, condizionando il nulla osta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 3 e alla riformulazione del comma 1 nel senso di ridurre la percentuale ivi prevista per il biennio 1995-96 del 50 per cento. Su tale ipotesi occorre comunque acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con il relatore quanto alla valutazione dei subemendamenti all'emendamento 5.0.2. Conferma inoltre che il comma 3 dell'emendamento 5.8 comporta maggiori oneri non quantificati nè coperti e si dichiara favorevole alla proposta di parere su tale emendamento da ultimo prospettata dal relatore.

Il senatore MORO chiede di conoscere le motivazioni della valutazione negativa fornita sull'emendamento 5.0.2/6.

Il relatore MORANDO chiarisce che tale emendamento determina oneri finanziari aggiuntivi a carico dell'AIMA in conseguenza della previsione di una redistribuzione di quote a titolo gratuito. Sottolinea quindi che i problemi di copertura finanziaria dell'emendamento potrebbero essere superati sopprimendo la parola «gratuitamente».

Il senatore CURTO esprime perplessità sul fatto che dall'emendamento in questione possano derivare oneri finanziari aggiuntivi.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sui nuovi emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui seguenti 5.0.2/4, 5.0.2/5, 5.0.2/66, 5.0.2/39, 5.0.2/52, 5.0.2/40, 5.0.2/47 e 5.0.2/50, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Formula inoltre parere di nulla osta sull'emendamento 5.0.2/6 a condizione, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia soppressa la parole «gratuitamente». Esprime infine, a rettifica del precedente parere, avviso di nulla osta sull'emendamento 5.8, a condizione, ai sensi della richiamata norma costituzionale, che sia soppresso il comma 3 e che per il biennio 1995-96 la percentuale di cui al comma 1 sia ridotta del 50 per cento.

La seduta termina alle ore 16.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(6^a - Finanze e Tesoro)

Mercoledì 15 ottobre 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti (2791).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 15 ottobre 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e scuola di specializzazione per le professioni legali (n. 129).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 15 ottobre 1997, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 327, recante proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri (2788).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 15 ottobre 1997, ore 9

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante «Regolamento dei criteri e delle procedure per l'utilizzazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222» (n. 159).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 15 ottobre 1997, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente lo sviluppo e la programmazione del sistema universitario, nonché i comitati regionali di coordinamento (n. 153).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 15 ottobre 1997, ore 10

Seguito dell'audizione del presidente della RAI, professor Vincenzo Siciliano, e del direttore generale, dottor Franco Iseppi, sull'attuazione dell'atto di indirizzo in materia di pluralismo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale

Mercoledì 15 ottobre 1997, ore 20

- I. Comunicazioni del Presidente.
 - II. Audizione dei rappresentanti dei sindacati dei pensionati Spi-CGIL, Fnp-CISL e Uilp-UIL sull'armonizzazione in materia pensionistica.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Mercoledì 15 ottobre 1997, ore 17

Audizione dei rappresentanti di: Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato, CASA e CLAAI.

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662

Mercoledì 15 ottobre 1997, ore 13,30 e 20,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (esame ai sensi dell'articolo 3, commi 186, 187, 188 e 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante l'abrogazione della tassa su alcuni contratti di borsa (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 162, lettera *h*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Esame dei seguenti schemi di decreto legislativo:

- Revisione della disciplina delle sanzioni tributarie non penali (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
- Revisione delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, IVA e riscossione dei tributi (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 133, lettera *q*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
- Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 133, lettera *q*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 15 ottobre 1997, ore 9

Comunicazioni del Presidente.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo contenente prime modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame degli schemi di decreti legislativi concernenti: il riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59); la trasformazione dell'Ente pubblico Centro sperimentale di cinematografia nella Fondazione «Scuola nazionale di cinema», in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59).
